



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 12898 del 29/04/2021

Classificazione 009-5 Fascicolo /

**Oggetto: REGIONE MARCHE - D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS. L.R. 11/2019 ART. 6 - LEGGE 120/2020 - LEGGE 241/1990 ART. 14-BIS, COMMA 5. PROCEDIMENTI A00723/V00730 E A00722/V00729 TRASMISSIONE DECRETO. PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR): "PROGETTO DI REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO DI BROILERS (BIOLOGICO E CONVENZIONALE) NEL COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), LOCALITÀ MIRALBELLO".
PROPONENTI: SOCIETÀ AGRICOLA FILENI SRL . (GESTIONE BIOLOGICO), SOCIETÀ AGRICOLA PONTE PIO SRL . (GESTIONE CONVENZIONALE).**

Documento_principale.pdf

9A633FD86DB061FA0BDC163C1A1864632DCF03407DB3E8279B7F60505932BD1D92A8E37AE80E451B517E791B0580BE199445D01B74A45C1B3BB2EA8CC6810269

decreto 130 2021.pdf

C318A84BC7557EBA5016E767C01AF71A294478A4125699BF63518BF0DA1C148F4B6BEEE32B67D4386CFBF6F55C813AC01E66E817D683420B43C4019B1866E7D6

Ancona, 27/04/2021

PEC

Società Agricola Ponte Pio srl
pontepio@pec.fileni.it

Società Agricola Biologica Fileni srl
agrifil@pec.fileni.it

Comune di San Lorenzo in Campo
comune.sanlorenzoincampo@pec.it

Comune di Castelleone di Suasa
comune.castelleonedisuasa@emarche.it

Comune di Mondavio
comune.mondavio@emarche.it

ARPAM

- **Servizio Territoriale di Pesaro-Urbino**
arpam.avnord@emarche.it
- **Direzione Tecnico Scientifica**
arpam@emarche.it

ASUR Area Vasta 1

- **Dipartimento Prevenzione**
- **Servizio Veterinario**
areavasta1asur@emarche.it

Provincia di Pesaro-Urbino

- **Valutazione Impatto Ambientale**
- **Pianificazione territoriale**
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Provincia di Ancona

SETTORE IV - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Governo del Territorio, Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

A.N.A.S.

anas.marche@postacert.stradeanas.it

1/2

Marche Multiservizi S.p.A. Servizio Acque
info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

Regione Marche

- P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro
- P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino
- P.F. Tutela delle Acque e difesa del suolo e della costa

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis. L.R. 11/2019 art. 6 - Legge 120/2020 - Legge 241/1990 art. 14-bis, comma 5. Procedimenti A00723/V00730 e A00722/V00729 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR): "Progetto di realizzazione allevamento di broilers (biologico e convenzionale) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), località Miralbello". Proponenti: Società Agricola Fileni S.r.l. (gestione biologico), Società Agricola Ponte Pio S.r.l. (gestione convenzionale). Trasmissione decreto.

Si trasmette, in allegato alla presente, il decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica **n. 130 del 27/04/2021**, con oggetto: *"D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis. L.R. 11/2019 art. 6 - Legge 120/2020 - Legge 241/1990 art. 14-bis, comma 5. Procedimenti A00723/V00730 e A00722/V00729 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR): "Progetto di realizzazione allevamento di broilers (biologico e convenzionale) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), località Miralbello". Proponenti: Società Agricola Fileni S.r.l. (gestione biologico), Società Agricola Ponte Pio S.r.l. (gestione convenzionale). Adozione determinazione finale della Conferenza dei Servizi."*

Cordiali saluti

Il Dirigente
Roberto Ciccioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato: decreto n. 130 del 27/04/2021.

Classificazione 400.120.20 A00722
400.130.10 V00729
400.120.20 A00723
400.130.10 V00730

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis. L.R. 11/2019 art. 6 - Legge 120/2020 - Legge 241/1990 art. 14-bis, comma 5. Procedimenti A00723/V00730 e A00722/V00729 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR): "Progetto di realizzazione allevamento di broilers (biologico e convenzionale) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), località Miralbello". Proponenti: Società Agricola Fileni S.r.l. (gestione biologico), Società Agricola Ponte Pio S.r.l. (gestione convenzionale). Adozione determinazione finale della Conferenza dei Servizi.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata negativa di conclusione della conferenza di servizi decisoria al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per il progetto "Realizzazione allevamento di broilers (biologico e convenzionale) di cui al cod. IPPC 6.6 lettera a) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), località Miralbello" presentato dalla Società Agricola Fileni S.r.l. (gestione biologico) e Società Agricola Ponte Pio S.r.l. (gestione convenzionale), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. **DI NOTIFICARE** il presente atto ai proponenti Società Agricola Ponte Pio S.r.l. e Società Agricola Fileni S.r.l., ai Comuni di San Lorenzo in Campo, Castelleone di Suasa, Mondavio, all'ARPAM Servizio Territoriale di Pesaro-Urbino e Direzione Tecnico-Scientifica, all'ASUR Area Vasta n. 1 di Pesaro-Urbino - Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario, alla Provincia di Pesaro-Urbino, alla Provincia di Ancona, alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle Marche, all'ANAS S.p.A., a Marche Multiservizi S.p.A., alla Regione Marche P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro, P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino e P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa;
3. **DI PUBBLICARE** il presente atto per estremo il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito regionale www.norme.marche.it;
4. **DI RAPPRESENTARE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla



notificazione dello stesso. Può essere inoltre proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Roberto Ciccioi
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Dir. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Dir. 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie;
- D.M. 24 aprile 2008 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;
- D.Lgs. n. 42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- L. 11 settembre 2020, n.120 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*” (*Decreto Semplificazioni*).
- Legge Regionale del 9 maggio 2019, n. 11 – Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- D.A.C.R. 12 gennaio 2010, n. 143 – Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9;
- D.A.C.R. 26 gennaio 2010, n. 145 – Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121;
- D.A.C.R. 21 gennaio 2004, n. 116 – Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) articolo 11 della l. r. 25 maggio 1999, n. 13;
- D.A.C.R. 3 novembre 1989, n. 197 – Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);
- D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547 – Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente e tutele del Territorio e del Mare, 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- D.G.R. 983 del 07/08/2014 – D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III-bis, D.Lgs. 46/2014.



Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso;

- Decreto Dirigente PF VAA, QA e PN n. 139 del 03 luglio 2019 – Approvazione linee guida, lista di controllo e schede tecniche per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore degli allevamenti;
- Decreto Dirigenziale n. 258 del 20/12/2019 - Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ed attivazione portale AIA-VIA per la presentazione;
- D.G.R. 25 gennaio 2017 n. 31 – L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi;
- D.G.R. 09 settembre 2019 n. 1053 – Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della P.F. "Economia ittica", nell'ambito del Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione" e delle PP.FF. "Tutela del territorio di Pesaro-Urbino" e "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica", nell'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio";

PREAMBOLO, MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il D.Lgs. 152/2006 disciplina, al Titolo III della Parte II, la Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per i progetti individuati all'allegato III, alla parte II, dello stesso. L'art. 7-bis, comma 5, stabilisce che in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

La D.G.R. Marche n. 31 del 25/01/2017 ha istituito le Posizioni di Funzione nell'ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale, con individuazione della competenza relativa alla valutazione di impatto ambientale in capo alla posizione di funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica. Con la D.G.R. n. 1053 del 09/09/2019 è stato conferito l'incarico di dirigenza della Posizione di Funzione.

La Società Agricola Ponte Pio srl ha presentato, in data 27/12/2018, con PEC acquisite ai prot. nn. 1420911, 1421296, 1421335, 1421353, 1421400, 1421441, 1421485, 1421508, 1421535, 1421572, 1421604, 1421628, 1421649, 1421665, e 1421675 del 27/12/2018, l'istanza di provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un allevamento convenzionale di polli da ingrasso nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello. Nell'istanza è riportato che l'intervento deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale in quanto è compreso nell'allegato A1 della L.R. 26 marzo 2012, n. 3, lett. V1, non ricade all'interno di aree protette (L. 394/91), né all'interno di siti della rete Natura 2000, che non deve acquisire la valutazione di incidenza (art. 5 D.P.R. 357/97), non è soggetto al D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio incidenti rilevanti. Il progetto rientra tra le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (cod. IPPC 6.6a, allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), comportando la produzione di terre e rocce da scavo (art. 24 D.P.R. 120/2017) e la necessità di variante urbanistica.

Parimenti, la Società Agricola Fileni S.r.l. con note acquisite ai prot. nn. 1418438, 1418932, 1418984, 1419006, 1419034, 1419057, 1419166, 1419256, 1419865, 1419902, 1419964, 1419993, 1420017, 1420051, 1420076 e 1420105 del 27/12/2018, presentava istanza



finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un allevamento "biologico" di polli da ingrasso di cui al cod. IPPC 6.6 a sito in Loc. Miralbello nel Comune di San Lorenzo in Campo.

I proponenti, in conformità al disposto di cui all'art. 27-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, inoltre dichiaravano gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto:

- Valutazione di impatto ambientale;
- Parere sostitutivo del permesso di costruire;
- Autorizzazione integrata ambientale,

e allegavano la documentazione per il permesso di costruire, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (art. 21 e allegato 6 del D.P.R. 120/2017), il rapporto ambientale per la VAS della variante urbanistica.

Dichiaravano, infine, l'assenza di informazioni riservate per ragioni di segreto industriale e commerciale nella documentazione prodotta.

La configurazione progettuale proposta e la contiguità degli impianti ha fatto sì che le due installazioni sono state analizzate contestualmente, seppur riconducibili a due distinti proponenti soggetti gestori.

Descrizione degli interventi

I progetti, di cui ai fascicoli A00723/V00730 e A00722/V00729 del protocollo regionale, ricadono nelle competenze della Regione Marche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 11/2019.

Il quadro progettuale comprende due distinte installazioni, entrambe dedite all'allevamento di polli da ingrasso, una con metodo convenzionale e l'altra con metodo rispondente alla normativa del settore biologico, che richiede una separazione fisica e tecnica nonché un diverso soggetto gestore, rispetto al convenzionale.

Entrambe le installazioni hanno una capacità di accasamento massima, calcolata sulla base della superficie utile di allevamento e della densità massima di accasamento prevista dalla normativa di settore, superiore alle soglie di 40.000 capi prevista dalla normativa IPPC.

La capacità di accasamento del settore convenzionale comporta, inoltre, l'assoggettamento anche alla procedura di VIA.

In considerazione che l'area di sedime delle due installazioni è afferibile ad un unico sito relativo all'area ex Aquater in Loc. Miralbello nel Comune di San Lorenzo in Campo, di seguito viene descritto il quadro progettuale nella sua interezza, comprendendo entrambi gli allevamenti.

L'area di sedime del settore biologico interessa direttamente le strutture ricadenti in tale sito, il progetto prevede di intervenire direttamente anche su queste.

Il progetto interviene sugli edifici esistenti prevedendo l'eliminazione di quelli destinati a deposito attrezzi e macchinari, di parte del piazzale in cemento armato annesso al capannone, delle pareti esterne ed interne degli edifici contraddistinti come palazzina uffici e mensa; questi ultimi manterranno destinazione agricola in qualità di tettoie per locali di ricovero.



I capannoni saranno realizzati con struttura portante in acciaio zincato con copertura a due falde con linea di colmo longitudinale in pannelli sandwich; il tamponamento laterale è ottenuto mediante pannelli costituiti da due lamiere nervate d'acciaio zincato.

L'allevamento convenzionale prevede la realizzazione di n. 6 capannoni da 3.271,90 m² (22,00 m x 150,30 m) ed una superficie utile all'allevamento di 3.139,38 m² che consentono, in rispondenza alla previsione della normativa di settore che individua, salvo deroghe, la densità massima di 33 kg/m² da rispettare in ogni fase del ciclo produttivo, l'accasamento di 62.780 capi ciascuno per un totale di 376.680 capi a ciclo e 1.883.400 all'anno considerando circa 5 cicli.

L'allevamento biologico prevede la realizzazione di n. 6 capannoni da 1.692,67 m² (14,00 m x 122,07 m) ed una superficie utile all'allevamento di 1.599,4 m² che consentono l'accasamento di 7.997 capi ciascuno per un totale di 47.982 capi a ciclo e 172.735 all'anno considerando circa 3,6 cicli.

Le caratteristiche specifiche rispondono alle previsioni della normativa del settore biologico in particolare per la presenza dei parchetti esterni per una superficie di 4 m²/capo pari a circa 32.000 m² per capannone (il progetto prevede 35.000 m²). All'interno dei parchetti saranno presenti nuclei arborei con l'obiettivo di realizzare zone di ombreggiamento e saranno posizionate linee di mangiatoie e beverini rialzati da terra.

	Biologico	Convenzionale
Lunghezza (m)	14	22
Larghezza (m)	122,07	150,30
Superficie totale (m ²)	1.692,67	3.271,90
Superficie utile di allevamento (m ²)	1.599,04	3.139,38
Massima capacità di accasamento capannone (n° capi)	7.997	62.780
Numero capannoni (n°)	6	6
Capacità di accasamento installazione (n°)	47.982	376.680
Numero cicli (n°)	3,6	5
Produzione annua (n° capi)	172.735	1.883.400

Il sistema di alimentazione previsto è il seguente:

Convenzionale: per ogni capannone sono previsti 3 silos monolitici in lamiera d'acciaio zincata, alti 7,6 m, della capacità di circa 14 t ciascuno.

Biologico: per ogni capannone sono previsti 2 silos monolitici in lamiera d'acciaio zincata, alti 8 m, della capacità di 20,3 m³ pari a circa 13,2 t ciascuno.

In entrambe le tipologie la distribuzione del mangime dai silos alle linee di mangiatoia interne viene effettuato tramite tubazione con trasportatore a vite senza fine.

In relazione al sistema di abbeverata, sia per l'allevamento convenzionale sia per il biologico si prevedono due punti di alimentazione idrica. L'approvvigionamento prevalente, previo trattamento in centrale idrica, è previsto da pozzo, in particolare per i consumi maggiori, integrata da stacco da linea acquedotto, che porta acqua industriale ma potabile; entrambi i prelievi saranno comunque dotati di contatore idrico per il prelievo.

Per ogni singolo capannone si prevede la dotazione di un impianto tecnologico per la distribuzione dell'acqua di abbeveraggio nelle linee dotate di abbeveratoi antispreco.



Per l'acqua prelevata si prevede lo stoccaggio in due vasche di accumulo da 60 m³ in cemento prefabbricato, dove sarà filtrata tramite un primo filtro autopulente e addizionata con del cloro per abbattere la carica batterica.

Relativamente al sistema di ricambio dell'aria si prevede quanto segue:

- Convenzionale: per ciascuno dei capannoni il ricambio dell'aria è assicurato da 16 ventilatori estrattori posti sulla parete di testa, aventi ciascuno portata nominale pari a 35.100 m³/h; la portata in emissione di ciascun capannone convenzionale è pari a 561.600 m³/h. A questi si aggiunge un ventilatore di servizio per parete laterale, posizionati nel punto più distante rispetto a quelli di testa. Nelle testate ove sono presenti i ventilatori estrattori verrà installato un sistema di trattamento dell'aria, che riduce ulteriormente l'emissione delle polveri e degli odori, caratterizzato da:
 - deflettore per il convogliamento delle polveri verso il basso muniti di nebulizzatori di acqua ad alta pressione da utilizzare se necessario;
 - una vasca di contenimento dell'acqua nebulizzata (muretto alto 30 cm) per raccogliere le polveri, posta nella piazzola in cemento antistante i ventilatori;
 - tale vasca è ulteriormente perimetrata da pannelli sandwich di altezza a 4,5 m circa che formano un box chiuso sul perimetro ma aperto in sommità, atto all'ulteriore contenimento delle emissioni.

L'aria estratta dai ventilatori, deviata dai deflettori, impatta nell'acqua della vasca, depositandovi buona parte della polvere. Le polveri residuali sono trattate con nebulizzazione ad alta pressione ricadendo nella vasca.

- Biologico: per ciascuno dei capannoni il ricambio dell'aria è previsto che sia assicurato da 8 ventilatori estrattori posti sulla parete di testa, aventi ciascuno portata nominale pari a 31.594 m³/h; la portata in emissione di ciascun capannone biologico è pari a 252.752 m³/h. In ogni capannone si prevedono 66 + 94,55 metri di finestre continue con apertura a wasistas rovescio.

Il funzionamento è previsto con ermosonde che rilevano la temperatura interna del capannone ed, al fine di mantenere la temperatura interna entro limiti compatibili col benessere degli animali, provvedono ad un graduale aumento della ventilazione con l'inserimento progressivo dei ventilatori fino al loro totale utilizzo.

Relativamente al sistema di riscaldamento si prevede quanto segue:

- Convenzionale: per ogni singolo capannone il sistema di riscaldamento è così previsto: 10 cappe radianti di potenza pari a 9 kW e 3 da 8 kW per un totale di 114 kW; 6 generatori di calore installati all'esterno del capannone di potenza pari a 80 kW per un totale di 480 kW.
- Biologico: per ogni singolo capannone il sistema di riscaldamento è così previsto: 3 cappe radianti di potenza pari a 20 kW per un totale di 60 kW; 3 generatori di calore installati all'esterno del capannone di potenza pari a 80 kW per un totale di 240 kW.

L'impianto di alimentazione a metano sarà composto da una rete di distribuzione interrata con partenza dal punto di consegna del contatore posto sul confine a nordovest dell'insediamento biologico ed ovest del convenzionale.

	Biologico	Convenzionale
--	------------------	----------------------



Silos	<i>n°</i>		<i>Altezza (m)</i>		<i>Capacità</i>		<i>n°</i>		<i>Altezza (m)</i>		<i>Capacità</i>	
	12		8		Mg	m ³	18		7,6		Mg	m ³
					13,2	20,3					14	---
Ventilatori	<i>n.</i>		<i>Portata emissiva</i>				<i>n.</i>		<i>Portata emissiva</i>			
	48		31.594 m ³ /h				96 in testata + 6 laterali		35.100 m ³ /h			
Sistema di riscaldamento	<i>Cappe radianti</i>		<i>Generatori di calore</i>				<i>Cappe radianti</i>		<i>Generatori di calore</i>			
	<i>n°</i>	<i>Potenza</i>	<i>n°</i>	<i>Potenza</i>	<i>n°</i>	<i>Potenza</i>	<i>n°</i>	<i>Potenza</i>	<i>n°</i>	<i>Potenza</i>	<i>n°</i>	<i>Potenza</i>
	18	20 kW	18	80 kW	60 + 18	9 kW + 8kW	36	80				

In merito al sistema di raffrescamento, sia per convenzionale sia per il biologico si prevede il raffrescamento controllato da una sonda termostatica è garantito da un sistema di pannelli umidificatori in cellulosa sistemati sulle pareti longitudinali sotto le finestre, con prevalenza nella parte prossima alla testata contrapposta a quella dei ventilatori.

L'impianto di illuminazione interno di ogni capannone è previsto essere costituito da plafoniere a LED ad alto rendimento dalla potenza di 20W. L'impianto di illuminazione esterna dei piazzali e delle aree di transito, con proiettori dotati di lampade a LED è limitato alle zone strettamente necessarie per la viabilità interna

In merito all'impianto di supervisione e monitoraggio si prevede di centralizzare tutti gli allarmi dell'impianto.

Per la raccolta delle acque e le vasche ad esse dedicate, per ogni capannone si prevede la dotazione di una vasca di raccolta da 25 m³ per le acque derivanti dalle operazioni di pulizia, conferite tramite e una rete di canalizzazione interrata. Tale acqua sarà utilizzata per irrigazione delle aree verdi attorno ai capannoni.

In relazione alle aree impermeabilizzate

– Convenzionale:

Superficie coperta capannoni: 19.904,37 m²

Piazzole testate capannoni: 9.190,87m², piazzole silos: 240,00 m², piazzola cella frigorifera: 33,60 m², piazzola disinfezione: 30,00 m², piazzole deposito materiali: 24 m², Pesa: 86,80 m².

TOTALE Sup. Impermeabilizzate = 9.605,27 m²

Viabilità e aree di manovra (pavimentazione in massicciata di ghiaia) 10.422,40 m².

– Biologico

Superficie coperta capannoni: 18.635,7 m²;

Piazzole testate capannoni: 2.520,00 m², piazzole silos: 204,48 m², piazzola cella frigorifera: 33,60 m², piazzola disinfezione: 48,00 m², pesa: 86,80 m², porzioni asfaltate: 14.149,00 m²

TOTALE. Sup. Impermeabilizzate = 18.635,7

Viabilità e aree di manovra (pavimentazione in massicciata di ghiaia) 8.586 m².

Sono, infine, previsti altri interventi di seguito indicati:



- progetto di inserimento ambientale e paesaggistico prevede di rafforzare la barriera verde lungo i confini con la realizzazione di una siepe sempreverde costituita da un piano arboreo e un piano arbustivo;
- cabina elettrica e gruppo elettrogeno La fornitura di energia elettrica dell'intero complesso sarà realizzata in media tensione a 20 kV e localizzata nella cabina di consegna energia a margine degli allevamenti. La cabina di consegna servirà sia l'allevamento oggetto della presente relazione che un altro allevamento di tipo convenzionale di proprietà di un'altra società. Sono inoltre previsti due gruppi elettrogeni da 250 kVA per l'erogazione dell'energia in caso di emergenza, funzionanti anch'essi in maniera alternativa uno all'altro. Ogni gruppo oltre che dal serbatoio interno sarà alimentato da una riserva di gasolio interrata e relativo impianto di riempimento;
- recinzione di protezione su tutto il perimetro, anche a separare le due installazioni;
- celle frigorifera per la custodia di animali morti;
- opere di carattere idraulico per regimazione acque e vasca di invarianza idraulica.
- un'entrata nel convenzionale, due entrate nel biologico, ciascuna per accedere a tre capannoni e relative aree di razzolamento, tutte dotate di pesa e di sistema per la disinfezione degli automezzi.
- la viabilità interna sarà adeguata in relazione alla disposizione dei capannoni.

Per quanto concerne gli aspetti gestionali, l'avvio dei cicli prevede innanzitutto la distribuzione della lettiera per poi procedere con l'ingresso di pulcini acquisiti da strutture specializzate per la loro produzione ed il loro allevamento distinto per durata tra convenzionale (35 giorni capi femmina, 55 capi maschio) e biologico (81 giorni), al termine dei quali sono conferiti all'esterno.

Gli animali sono liberi di stabulare all'interno dei capannoni e, nel settore biologico, di razzolare nel parchetto esterno.

Si prevede la rimozione della lettiera alla fine di ogni ciclo produttivo con pala meccanica provvista di raschiatore e caricata all'interno del capannone su cassoni per essere ceduta a terzi. Manualmente o con macchina spazzatrice viene effettuata la pulizia raccogliendo i residui.

Alla pulizia a secco segue il lavaggio dei pavimenti, pareti e attrezzatura con idropulitrice ad alta pressione. Terminata la pulizia a fondo viene distribuita la soluzione disinfettante con atomizzatore

Inizia così il periodo di vuoto sanitario dei capannoni che dura 15-20 gg (minimo 14 gg).

Tali operazioni non generano reflui, in quanto il liquido spruzzato è lasciato a contatto sulle superfici per espletare la sua azione disinfettante, fino a che tali superfici non sono asciugate.

Il parchetto esterno deve invece prevedere un tempo di riposo di 40 gg.

Considerando un periodo di allevamento di 81 giorni con un vuoto sanitario di 15-20 giorni si ottiene un ciclo di allevamento massimo di 101 giorni. In un anno si possono effettuare circa 3,6 cicli.

Sempre sotto il profilo gestionale, sono previsti altri interventi quali:

- per la lotta agli infestanti (mosche, ratti, blatte, zanzare e colombi) l'azienda intende avvalersi di ditta terza che effettuerà servizi di controllo.
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati.

I consumi sono così previsti:

Mangime



- Convenzionale: 7.157 Mg/anno
- Biologico: 930,44 Mg/anno

L'approvvigionamento del mangime avviene in media 4 volte al mese per ogni silos.

Acqua

Il consumo di acqua è dovuto all'alimentazione del sistema di abbeverata, al sistema di raffrescamento, ai servizi igienici e ad usi civili.

L'approvvigionamento prevalente sarà da pozzo, in particolare per i consumi maggiori determinati dai fabbisogni per l'abbeverata degli animali e il raffrescamento.

- Convenzionale

Fabbisogno totale = 20.717 m³ (abbeverata) + 10.264,32 m³ (raffrescamento) + 471 m³ (lavaggio) + 75 m³ (usi civili) = 31.553 m³

- Biologico

Fabbisogno totale = 2.721 m³ (abbeverata) + 2.177,28 m³ (raffrescamento) + 173 m³ (lavaggio) + 75m³ (usi civili) = 7.902 m³

Energia

	Biologico	Convenzionale
Energia elettrica (kWh/anno)	182.753	583.854
Energia termica (kWh/anno)	288.273	518.979
Fabbisogno massimo contemporaneo (kW)	300	594

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sono previsti i seguenti contributi di emissione

1. Emissioni diffuse costituite dal sistema di ventilazione dei capannoni
2. Emissioni convogliate costituite dall'impianto di disaerazione dei silos di stoccaggio del mangime durante la fase di carico degli stessi, da ritenere trascurabili in quanto il sistema di disaerazione è dotato di filtro tessuto depolveratore e le portate in gioco non risultano significative.
3. Emissioni provenienti dei mezzi in ingresso ed uscita dall'insediamento:

<i>ton/anno</i>	Biologico	Convenzionale
NH₃	3,84	30,13
CH₄	0,29	2,26
N₂O	0,54	4,46
PM_{2,5}	4,94	5,01
PM₁₀	0,64	38,76

Per quanto riguarda le emissioni in acqua e suolo Scarichi Civili in Fossa imhoff Acque di lavaggio destinate a fertirrigazione

Lettieria

<i>ton/anno</i>	Biologico	Convenzionale
Mg	283	2.219
m³	433	3.400
Carico N	11	89



Per la la lettiera esausta è prevista la cessione a terzi a fine ciclo; a questa si aggiungono residui quantitativi contenuti nelle acque di lavaggio.

In relazione alla cantierizzazione delle opere, sono previste le seguenti fasi.

Fase n. 1 – Impianto cantiere;

Fase n. 2 – Interventi di bonifica delle coperture in amianto;

Le operazioni di bonifica riguarderanno lo smaltimento di materiali in cemento amianto esistenti principalmente all'interno dei pannelli che costituiscono le pareti e le coperture dei vari edifici.

Fase n. 3 – Interventi di demolizione

Saranno eliminate tutte le pareti esterne, interne e le tubazioni degli impianti negli edifici ora adibiti ad uffici e mensa, in modo che queste strutture rimarranno a tettoia utilizzabili ai fini della futura attività.

Si demoliranno le attuali strutture realizzate in lamiera e poste nel piazzale esistente, per far posto a parte dei nuovi capannoni dell'allevamento biologico.

Fase n. 4 – Movimenti terra;

La movimentazione dei terreni è legata alle attività di scavo per le fondazioni, alla riprofilatura delle aree per mettere in piano i capannoni, alla realizzazione delle depressioni inerbite per il rispetto dell'invarianza idraulica, agli scavi per la realizzazione delle vasche per il contenimento delle acque di lavaggio e agli scavi per la realizzazione delle linee tecnologiche. Il bilancio delle terre e rocce da scavo è tale che il materiale in esubero sarà gestito internamente al sito di progetto.

Fase n. 5 – Realizzazione di opere fondali in calcestruzzo armato e successiva realizzazione di massicciate interne;

Fase n. 6 – Montaggio di strutture prefabbricate in acciaio per nuovi capannoni e plafonatura delle medesime con successiva immediata posa in opera degli impianti interni;

Fase n. 7 – Adeguamento delle fognature, rete idrica ed elettrica;

Fase n. 8 – Adeguamento viabilità interna;

Fase n. 9 – Cannello di ingresso, recinzione e opera verde.

Tutto ciò premesso, viste le istanze presentate e verificato il versamento del contributo dovuto e che non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sono state espletate le seguenti fasi procedurali.

FASE PRELIMINARE (art. 27 bis, comma 1 D.Lgs. 152/2006)

Biologico

La Società Agricola Fileni ha presentato, con note acquisite ai prot. nn. 1418438, 1418932, 1418984, 1419006, 1419034, 1419057, 1419166, 1419256, 1419865, 1419902, 1419964, 1419993, 1420017, 1420051, 1420076 e 1420105 del 27/12/2018, l'istanza di provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un allevamento biologico di polli da ingrasso di cui al cod. IPPC 6.6a sito in Loc. Miralbello nel Comune di San Lorenzo in Campo.



Convenzionale

La Società Agricola Ponte Pio srl ha presentato, con note acquisite ai prot. nn. 1420911, 1421296, 1421335, 1421353, 1421400, 1421441, 1421485, 1421508, 1421535, 1421572, 1421604, 1421628, 1421649, 1421665, e 1421675 del 27/12/2018, l'istanza di provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un allevamento convenzionale di polli da ingrasso di cui al cod. IPPC 6.6a sito in Loc. Miralbello nel Comune di San Lorenzo in Campo.

PUBBLICAZIONE (art. 27 bis, comma 2 D.Lgs. 152/2006)

Biologico

Comunicazione di avvenuta pubblicazione agli Enti interessati di cui all'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 con PEC nota prot. n. 44795 del 11/01/2019 all'indirizzo:

- http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneilmpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/761/Ditta/418/ID_proc/1409/Tipo/VIA/directory/V00729/Default.aspx
- <ftp://ftpzone.regione.marche.it/FileniBioSLC/>

Convenzionale

Comunicazione di avvenuta pubblicazione agli Enti interessati di cui all'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 con PEC nota nota prot. n. 51019 del 14/01/2019 all'indirizzo:

- http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneilmpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/762/Ditta/68/ID_proc/1410/Tipo/VIA/directory/V00730/Default.aspx;
- <ftp://ftpzone.regione.marche.it/PontePioSLC/>

VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA E RICHIESTA INTEGRAZIONI (art. 27 bis, comma 3 D.Lgs. 152/2006)

Biologico

In tale fase sono pervenute le seguenti note:

- Comune di San Lorenzo in Campo, con nota assunta al ns. prot. n. 124904 del 31/01/2019, chiede:
 1. di acquisire ulteriori atti di assenso: Atto di indirizzo della Giunta Comunale di San Lorenzo in Campo per l'approvazione della variante urbanistica al PRG, comunque preventivo al rilascio del Permesso di Costruire; - Autorizzazione ANAS S. p. A. per la verifica degli accessi Strada Statale e opere nella fascia di rispetto stradale; Parere Marche Multiservizi S.p.A. Servizio Acque.
 2. di completare la documentazione presentata con i seguenti elaborati e indicazioni: compilazione modulistica Permesso di Costruire; Specificazione dei confini di proprietà e delle distanze dei nuovi fabbricati dai confini, dalle altre abitazioni e dalle alberature



individuate quali ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO dalle N.T.A. del P.R.G..

- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ID n. 15775712 del 31/01/2019: evidenzia le procedure di competenza ravvisabili all'intervento proposto:
 1. Parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01;
 2. Accertamenti e valutazioni sulla verifica di compatibilità idraulica e sull'applicazione delle misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, secondo l'art.10 della L.R. Marche 22/2011 (D.G.R. 53/2014 e linee guida);
 3. Autorizzazione al recapito di acque su corsi d'acqua demaniali prevista dal R.D. 523/1904, con gli adempimenti di cui alla L.R. Marche 5/2006 (concessione);
 4. Concessione derivazione di acqua da pozzo, ai sensi del R.D. 1775/33 e della L.R. Marche n. 5/2006.

In merito ritiene che:

- a) negli elaborati progettuali il sistema di trattamento-smaltimento delle acque reflue e meteoriche non presenta un adeguato livello di approfondimento e ulteriori elementi di criticità si segnalano per la presenza a confine con l'area in esame di un'attività di cava tuttora in fase di coltivazione e di un pozzo esterno; pertanto è necessario sviluppare uno studio idrogeologico, nelle modalità riportate nella nota.
 - b) è necessario dimostrare la funzionalità del sistema in condizioni meteo avverse e stati di piena del corso d'acqua.
 - c) è necessario predisporre uno specifico piano di manutenzione delle opere;
 - d) sembrerebbe pertinente individuare ulteriori obiettivi di sostenibilità ambientale sul tema "acqua", al fine di garantire la tutela delle acque superficiali e sotterranee ed un più incisivo riciclo della risorsa idrica, attraverso puntuali soluzioni progettuali, accorgimenti tecnici e limitazioni.
 - e) si fa presente infine che il recapito di acque provenienti dall'area in esame al Fiume Cesano è stato assentito ai sensi del R.D. 523/1904, con parere n. 763 del 03/01/2014, nel rispetto di alcune prescrizioni; si ritiene necessario dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo formulate,
 - f) è necessario integrare la relazione geologica prodotta;
 - g) è necessario trasmettere la documentazione attestante la regolarità, sul piano amministrativo, del pozzo in oggetto al fine di affrontare il tema della compatibilità del prelievo richiesto con la disponibilità della risorsa idrica.
 - h) è necessario chiarire se per l'abbeverata degli animali si farà ricorso, in condizioni ordinarie, all'acqua proveniente dall'acquedotto (che si ritiene preferibile) o a quella del pozzo.
- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6, assunta al ns. prot. n. 130012 del 01/02/2019: specifica che la stessa Amm.ne è tenuta ad esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R.34/92 e che il Comune di San Lorenzo rappresenta l'Ente deputato per legge all'approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti;
 - ARPAM con nota assunta al ns. prot. n. 130397 del 01/02/2019, chiede chiarimenti in tema di:



- a) acque (modalità di smaltimento acque meteoriche ed industriali, utilizzo di disinfettanti, azioni volte ad evitare il rischio di dilavamento di sostanze potenzialmente inquinanti ad opera delle acque di prima pioggia);
- b) terre e rocce da scavo (area e volumi interessati);

L'Autorità competente ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 159761 del 08/02/2019.

La ditta ha presentato nuova documentazione con nota assunta al ns. prot. n. 275238 del 06/03/2019, pubblicata sul sito dell'autorità competente sopra indicato e sulla cartella a disposizione degli enti coinvolti nel procedimento.

Convenzionale

In tale fase sono pervenute le seguenti note:

- Comune di San Lorenzo in Campo, assunta al ns. prot. n. 124885 del 31/01/2019 con la quale richiede di acquisire atti di assenso ulteriori: atto di indirizzo della Giunta Comunale di San Lorenzo in Campo per l'approvazione della variante urbanistica puntuale al PRG richiesta nell'istanza autorizzazione dell'ANAS S.p.A. per la verifica degli accessi dalla Strada Statale per le opere previste nella fascia di rispetto stradale - parere del gestore del servizio idrico integrato Marche Multiservizi S.p.A. Servizio Acque.
Con la stessa nota chiedeva la seguente documentazione integrativa: compilazione modulistica del permesso di costruire completa degli estremi dell'avente diritto e delle asseverazioni dei tecnici; specificazione dei confini di proprietà e delle distanze dei nuovi fabbricati dai confini ai sensi della L.R. 13/90; specificazione della distanza dei nuovi fabbricati dalle alberature individuate, quali elementi diffusi del paesaggio agrario soggetta a tutela orientata ai sensi dell'art. 4.4.2.1 delle N.T.A. del P.R.G.
Il Comune specificava altresì che il permesso di costruire avrebbe potuto essere rilasciato solo a seguito dell'approvazione della variante puntuale al PRG.;
- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ID n. 15775751 del 31/01/2019 comunicava che i temi ambientali riconducibili alle proprie competenze erano: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico e le proprie competenze come di seguito riportato: parere di compatibilità alle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 - accertamenti e valutazioni sulla verifica di compatibilità idraulica e sull'applicazione delle misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, secondo l'art. 10 della L.R. Marche n. 22/2011 (D.G.R. 53/2014 e linee guida) - autorizzazione al recapito di acque su corsi d'acqua demaniali prevista dal R.D. 523/1904 con gli adempimenti di cui alla L.R. Marche n. 5/2006 (concessione) - concessione di derivazione di acqua da pozzo, ai sensi del R.D. 1775/33 e della L.R. Marche n. 5/2006. La P.F. richiedeva altresì una integrazione documentale;
- La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6, assunta al ns. prot. n. 129913 del 01/02/2019 comunicava la non corretta individuazione delle competenze in materia urbanistica, la stessa precisava che il Comune di San Lorenzo in Campo è l'Ente deputato per legge all'approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti e che la Provincia di Pesaro *Servizio 6 – Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva naturale statale “Gola del Furlo”* è tenuta ad esprimere il parere di



conformità ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. Marche n. 34/92.

In conformità all'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 l'Autorità competente ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 161590 del 08/02/2019.

La ditta ha presentato nuova documentazione con nota assunta al ns. prot. n. 274588 del 06/03/2019, pubblicata sul sito dell'autorità competente sopra indicato e sulla cartella a disposizione degli enti coinvolti nel procedimento.

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE (art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006)

Biologico

Comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. n. 0306451 del 13/03/2019. Nell'ambito della stessa si chiede alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla luce della comunicazione loro prot n. 2066 del 01/02/2019 assunta al prot. n. 130504 stessa data, in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'espressione del parere di competenza ed era convocato un tavolo tecnico per il giorno 11/04/2019.

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale, oggetto di tale istanza, prende in esame quanto di seguito elencato:

AUTORIZZAZIONE/PARERE	ENTE/STRUTTURA COMPETENTE
Valutazione di Impatto Ambientale	Regione Marche – P. F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale ed adeguamento alle BAT	
Valutazione Ambientale Strategica per variante urbanistica Parere per variante urbanistica	Provincia Pesaro e Urbino
Parere sull'invarianza idraulica	Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino
Verifica L.R. n. 13/90, art. 13, c. 4 e art. 3, c.3	Regione Marche – P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2	ARPAM – Dipartimento Provinciale di Pesaro-Urbino
Parere AIA D. Lgs. n. 152/06, art. 29-quater, c.6	
Contributo per Terre e rocce da scavo i cui all'art. 21 e all'Allegato 6 del DPR n. 120/2017	
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2 Parere R.D. n. 1265/34, artt. 216 e 217 Parere D.P.R. n. 380/2001, art. 5 Contributo in materia veterinaria e benessere degli animali	ASUR Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario
Autorizzazione paesaggistica	Comune San Lorenzo in Campo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e



	Paesaggio delle Marche
Parere AIA D. Lgs. 152/06, art. 29-quarter, c.6 (ai sensi art. 216 e 217 T.U. n. 1256/34)	Sindaco Comune San Lorenzo in Campo
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2	Comune San Lorenzo in Campo Comune Castelleone di Suasa Provincia di Ancona Comune di Mondavio P.F. Tutela delle Acque e difesa del suolo e della costa
Rilascio Permesso di Costruire (e relativi contributi) D.P.R. n. 380/2001	Comune San Lorenzo in Campo

In tale fase sono pervenute le seguenti note:

- Comune di Mondavio, nota loro prot. n. 427 del 08/03/2019 assunta al prot. n. 286125 in pari data, con la quale chiede che vengano recepite le eventuali prescrizioni di ARPAM e ASUR evitando nocimento al vicinato e minimizzando l'impatto ambientale;
- Marche Multiservizi, nota loro prot. n. 4402 del 08/04/2019 assunta al prot. n. 451119 del 11/04/2019, con parere unico per le due installazioni:
 - a) fornitura gas metano: indica proprie specifiche per la modalità di allaccio alla rete;
 - b) fornitura idrica da pubblico acquedotto: il sito è caratterizzato da una grave carenza idrica e da un acquedotto sottodimensionato e vetusto che garantirebbe portate minime, trascurabili, rispetto a quelle richieste da ogni singolo allevamento. Si renderebbe necessario potenziare a carico delle ditte le infrastrutture idriche esistenti per soddisfare non le portate richieste, che dovrebbero essere garantite dall'approvvigionamento privato, ma la continuità del normale servizio d'utenza. Le valutazioni finali potranno essere svolte solo conoscendo le capacità produttive dell'ulteriore pozzo di attingimento;
 - c) derivazione da pozzo privato esistente: stante quanto sopra i volumi necessari per la conduzione dovranno essere garantiti sfruttando anche il pozzo; in merito si manifesta la preoccupazione che lo sfruttamento continuo e prolungato del pozzo privato durante le stagionalità particolarmente siccitose possa inficiare la produttività del campo pozzi idropotabili pubblici denominati "San Michele", anche se questi sono ubicati a notevole distanza, unica fonte di approvvigionamento idrico di alcuni centri abitati, tra cui Mondavio capoluogo, con portate appena sufficienti ai fabbisogni della popolazione per cui diminuzioni anche minime delle portate captate determinerebbero deficit di fornitura al pubblico acquedotto. Si ritiene necessario, al fine di garantire la risorsa idropotabile pubblica, effettuare studi che verifichino che lo sfruttamento intensivo del pozzo privato non interferisca con le produttività dei pozzi "San Michele".
- ARPAM, nota loro prot. n. 15071 del 09/05/2019 assunta al prot. n. 562926 in pari data chiedeva:
 - a) presentare un progetto per il trattamento delle acque derivanti dai servizi igienici;
 - b) rivalutare la Valutazione previsionale di impatto acustico;
 - c) chiarimenti e aggiornamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo.



- Comune di San Lorenzo in Campo, nota loro prot. n. 5131 del 10/05/2019 assunta al prot. n. 568332 di stessa data di trasmissione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 28/03/2019, con cui si richiedono integrazioni e chiarimenti seguenti:
 - a) Elaborato tecnico integrativo circa le opere di protezione e piantumazione perimetrali dell'area con verifica dei parametri di cui all'Art. 9 comma 2) lettera a) della L. R. 13/90;
 - b) Elaborato tecnico con specificazione dei confini di proprietà e delle distanze dei nuovi fabbricati dai confini, dalle altre abitazioni al di fuori dell'area, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 9 comma 2) lettera b) della L. R. 13/90;
 - c) Verifica puntuale sulle superfici assegnate di proprietà al fine del rispetto dei parametri di cui all'art. 9 comma 2) lettera d);
 - d) Relazione specifica ed elaborati grafici relativi al rispetto della prescrizioni di cui all'Atto d Indirizzo di cui alla D. G. C. n. 41 del 28.03.2019
 - e) Verifica ed eventuale progetto di adeguamento dell'innesto sulla Strada Statale 424 della Strada di proprietà Comunale "La Cora" in considerazione del maggior traffico pesante previsto;
 - f) Atto di Proprietà o altra documentazione che attesti la qualifica di avente titolo alla richiesta di cui trattasi della ditta Società Agricola Fileni S.r.l. Unipersonale;
 - g) Atto di vincolo di destinazione redatto ai sensi dell'Art. 14 comma 3 della L. R. 13/90 e s. m. e i.;
 - h) Versamento diritti di segreteria
- Il Comune di San Lorenzo in Campo trasmetteva altresì, in allegato, la Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 28/03/2019.
- ASUR, nota loro prot. n. 40386 del 11/05/2019 assunta al ns. prot. n. 574501 del 13/05/2019, ritiene che non sembrano emergere aspetti significativi di impatto sulla salute umana a condizione che vengano rispettate alcune condizioni (corretto smaltimento dell'amianto presente, predisposizione di un protocollo di disinfestazione e derattizzazione; previsione di una zona di stoccaggio provvisorio per la pollina nei casi di emergenza, adozione di tutte le precauzioni per evitare la dispersione di polveri ed aerosol durante le operazioni di pulizia e movimentazione; modalità utilizzo acque di se non è possibile effettuare la fertirrigazione; verifica della presenza di eventuali pozzi di attingimento di acqua potabile nelle vicinanze).

Alla data del 12/05/2019 non risultavano osservazioni da parte di soggetti terzi portatori di interessi.

Convenzionale

Comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. n. 306718 del 13/03/2019. Nell'ambito della stessa si chiede alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla luce della comunicazione loro prot n. 2066 del 01/02/2019 assunta al prot. n. 130504 in pari data, in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'espressione del parere di competenza ed era convocato un tavolo tecnico per il giorno 11/04/2019. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale, oggetto di tale istanza, prende in esame quanto di seguito elencato :



AUTORIZZAZIONE/PARERE	ENTE/STRUTTURA COMPETENTE
Valutazione di Impatto Ambientale Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale ed adeguamento alle BAT	Regione Marche – P. F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Valutazione Ambientale Strategica per variante urbanistica	Provincia di Pesaro Urbino
Parere di conformità L.R. 34/92, art. 26 c, 3	
Contributo istruttorio per presenza area di cava	
Consiglio Comunale – Atto di indirizzo per l'approvazione della variante urbanistica puntuale al PRG	Comune di San Lorenzo in Campo
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c. 2	
Rilascio Permesso a Costruire (e relativi contributi) D.P.R.n. 380/2001	
Autorizzazione paesaggistica	
Sindato – Parere AIA D.lgs. 152/2006. Art. 29 quarter, c. 6 (ai sensi art. 216 e 217 T.U. n. 1256/34)	
Parere sull'invarianza idraulica	Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino
Verifica L.R. n. 13/90 ast. 13, c. 4 e art. 3. C.3	Regione Marche – P.F. Innovazione agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c. 2	ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro Urbino
Parere AIA Dlgs n. 152/2006, art. 29 quater. c.6	
Contributo per Terre e rocce da scavo di cui all' art.21 e all'Allegato 6 del DPR n. 120/2017	
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012 art. 14, c.2	



Parere R.D. n. 1265/34, artt. 216 e 217 (ai fini dell'espressione da parte del Sindaco)	Asur Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario
Contributo in materia veterinaria e benessere degli animali	
Parere per Autorizzazione Paesaggistica	Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche
Parere Verifica Preventiva Interesse Archeologico	
Contributo istruttorio VIA L.R. n. 3/2012, art. 14, c.2	Comune di Castelleone di Suasa
	Provincia di Ancona
	Comune di Mondavio
	P.F Tutela delle Acque e difesa del suolo e della costa
Autorizzazione per la verifica degli accessi della Strada Statale e per le opere previste nella fascia di rispetto stradale	ANAS S.p.A.
Parere per presenza pozzi	Marche Multiservizi S.p.A. Servizio Acque

In tale fase sono pervenute le seguenti note:

- Comune di Mondavio, nota loro prot. n. 427 del 08/03/2019 assunta al prot. n. 286125 stessa data, con la quale chiede che vengano recepite le eventuali prescrizioni di ARPAM e ASUR evitando nocumeto al vicinato e minimizzando l'impatto ambientale;
- Marche Multiservizi, nota loro prot. n. 4402 del 08/04/2019 assunta al prot. n. 451119 del 11/04/2019, parere unico per le due installazioni:
 - a) fornitura gas metano: indica proprie specifiche per la modalità di allaccio alla rete;
 - b) fornitura idrica da pubblico acquedotto: il sito è caratterizzato da una grave carenza idrica e da un acquedotto sottodimensionato e vetusto che garantirebbe portate minime, trascurabili, rispetto a quelle richieste da ogni singolo allevamento. Si renderebbe necessario potenziare a carico delle ditte le infrastrutture idriche esistenti per soddisfare non le portate richieste, che dovrebbero essere garantite dall'approvvigionamento privato, ma la continuità del normale servizio d'utenza. Le valutazioni finali potranno essere svolte solo conoscendo le capacità produttive dell'ulteriore pozzo di attingimento;
 - c) derivazione da pozzo privato esistente: stante quanto sopra i volumi necessari per la conduzione dovranno essere garantiti sfruttando anche il pozzo; in merito si manifesta la preoccupazione che lo sfruttamento continuo e prolungato del pozzo privato durante le stagionalità particolarmente siccitose possa inficiare la produttività del campo pozzi idropotabili pubblici denominati "San Michele", anche se questi sono ubicati a notevole



distanza, unica fonte di approvvigionamento idrico di alcuni centri abitati, tra cui Mondavio capoluogo, con portate appena sufficienti ai fabbisogni della popolazione per cui diminuzioni anche minime delle portate captate determinerebbero deficit di fornitura al pubblico acquedotto. Si ritiene necessario, al fine di garantire la risorsa idropotabile pubblica, effettuare studi che verifichino che lo sfruttamento intensivo del pozzo privato non interferisca con le produttività dei pozzi "San Michele";

- ARPAM, nota loro prot. n. 15068 del 10/05/2019 assunta al prot. n. 562936 stessa data chiedeva di;
 - a) presentare un progetto per il trattamento delle acque derivanti dai servizi igienici;
 - b) rivalutare la Valutazione previsionale di impatto acustico;
 - c) chiarimenti e aggiornamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Comune di San Lorenzo in Campo, nota loro prot. n. 6973 del 10/05/2019 assunta al ns. prot. n. 565863 stessa data, con allegata Delibera della Giunta Municipale n. 41 del 28/03/2019;
 - a) Elaborato tecnico integrativo circa le opere di protezione e piantumazione perimetrali dell'area con verifica dei parametri di cui all'Art. 9 comma 2) lettera a) della L. R. 13/90;
 - b) Elaborato tecnico con specificazione dei confini di proprietà e delle distanze dei nuovi fabbricati dai confini, dalle altre abitazioni al di fuori dell'area, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 2) lettera b) della L. R. 13/90;
 - c) Verifica puntuale sulle superfici assegnate di proprietà al fine del rispetto dei parametri di cui all'art. 9 comma 2) lettera d);
 - d) Relazione specifica ed elaborati grafici relativi al rispetto della prescrizioni di cui all'Atto d Indirizzo di cui alla D. G. C. n. 41 del 28.03.2019
 - e) Verifica ed eventuale progetto di adeguamento dell'innesto sulla Strada Statale 424 della Strada di proprietà Comunale "La Cora" in considerazione del maggior traffico pesante previsto;
 - f) Atto di Proprietà o altra documentazione che attesti la qualifica di avente titolo alla richiesta di cui trattasi della ditta Società Agricola Fileni S.r.l. Unipersonale;
 - g) Atto di vincolo di destinazione redatto ai sensi dell'Art. 14 comma 3 della L. R. 13/90 e s. m. e i.;
 - h) Versamento diritti di segreteria.
- ARPAM, nota loro prot. n. 15446 del 13/05/2019 assunta al prot. n. 574589 stessa data di richiesta di documentazione tecnica integrativa relativa ai campi elettromagnetici,

Alla data del 12/05/2019 non risultavano osservazioni da parte di soggetti terzi portatori di interessi.

RICHIESTA INTEGRAZIONI (art. 27 bis, comma 5 D.Lgs. 152/2006)

Biologico

Richiesta integrazioni prot. n. 714766 del 10/06/2019 con allegata istruttoria tecnica d'ufficio, verbale tavolo tecnico e note pervenute. Con la stessa si evidenzia alla Soprintendenza



Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche che, come emerso in sede di tavolo tecnico, per il progetto non è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica. Per tale motivo non è coinvolta nel procedimento ai fini del relativo parere vincolante di competenza. Tuttavia, stante la presenza del sito archeologico di Castelleone di Suasa in area prossima al sito di progetto, è necessaria l'espressione del proprio parere in merito alla verifica archeologica preventiva, già trasmessa dalla ditta.

Il proponente ha trasmesso, con note prot. n. 753372 del 18/06/2019, 846679 e 846704 del 04/07/2019, documentazione relativamente alla concessione a derivare, inseriti al link riservato.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni in data 07/07/2019 con note assunte al ns. prot. n. 859910, 859921, 859933 e 859941 del 08/07/2019. La documentazione è stata pubblicata sul sito regionale.

Convenzionale

Richiesta integrazioni prot. n. 715113 del 10/06/2019 con allegata istruttoria tecnica d'ufficio, verbale tavolo tecnico e note pervenute. Con la stessa si evidenzia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche che, come emerso in sede di tavolo tecnico, per il presente progetto non è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica. Per tale motivo non è coinvolta nel procedimento ai fini del relativo parere vincolante di competenza. Tuttavia, stante la presenza del sito archeologico di Castelleone di Suasa in area prossima al sito di progetto, è necessaria l'espressione del proprio parere in merito alla verifica archeologica preventiva, già trasmessa dalla ditta.

Il proponente ha trasmesso, con nota prot. n. 753357 del 18/06/2019, richiesta di proroga relativamente alla concessione a derivare, inseriti al link riservato.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni in data 07/07/2019 con note assunte al ns. prot. n. 859876, 859890, 859902 e 859924 del 08/07/2019. La documentazione è stata pubblicata sul sito regionale.

CONFERENZA DEI SERVIZI (art. 27 bis, comma 7 D.Lgs. 152/2006)

Biologico

Con nota prot. n. 0879769 del 11/07/2019 è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 12 settembre 2019; Nell'ambito della seduta è stato stabilito che al fine di rispettare le tempistiche e gli adempimenti dei singoli procedimenti la conferenza concorda i seguenti termini: 1) entro 19/09/2019, la PF TTPU rilascia il parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, trasmettendolo al Comune di San Lorenzo in Campo, alla PF VAA ed alla Provincia di Pesaro-Urbino; 2) entro il 14/10/2019 il Comune porta la variante in Consiglio Comunale; 3) il 15/10/2019 il Comune trasmette la delibera e la richiesta del parere di conformità alla Provincia di Pesaro-Urbino e alla PF VAA; 4) il 25/10/2019 la Provincia di Pesaro-Urbino



esprime il parere di competenza per VAS e conformità della variante; 5) tra il 28/10/2019 ed il 31/10/2019 il Consiglio Comunale del Comune di San Lorenzo in Campo approva definitivamente la variante; 6) il giorno seguente il Comune di San Lorenzo in Campo provvede al rilascio del Permesso di Costruire. Nel rispetto fondamentale di tale tempistica si decide che la prossima seduta della conferenza è convocata per il 07/11/2019. A tale riunione ognuno porterà gli atti di competenza.

Il verbale della seduta è stato trasmesso con nota prot. n. 1243383 del 16/10/2019 unitamente ai contributi pervenuti (ARPAM per il settore biologico prot. n. 1078869 del 10/09/2019 con il quale).

Successivamente sono pervenuti i seguenti contributi:

- P.F. Tutela del Territorio Pesaro Urbino ID 18239141 07-11-19 - Atti concessione;
- Comune San Lorenzo in Campo prot. n. 1287895 del 19/10/2019 - Richiesta Parere LR 13/90;
- Provincia di Pesaro-Urbino, espressione del parere di Valutazione Ambientale Strategica come da Determina n. 1090/2019 trasmessa con assunta al ns. prot. n. 1286654 del 28/10/2019.

Pertanto, con nota prot. n. 1300471 del 30/10/2019 è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 11 novembre 2020.

Il gestore, con nota acquisita al prot. n. 1343830 del 11/11/2019 ha trasmesso documentazione integrativa.

Nell'ambito della seduta è emerso, vista la necessità di concludere alcuni adempimenti in corso, di rinviare la decisione ad un'ulteriore successiva riunione, da tenersi entro metà dicembre, previa anche valutazione delle osservazioni del Comitato e anche della documentazione prodotta dalla ditta.

Il verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 1403908 del 26/11/2019.

Convenzionale

Nota prot. n. 0879631 del 11/07/2019 di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 12 settembre 2019;

Nell'ambito della seduta è stato stabilito che al fine di rispettare le tempistiche e gli adempimenti dei singoli procedimenti la conferenza concorda i seguenti termini: 1) entro 19/09/2019, la PF TTPU rilascia il parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, trasmettendolo al Comune di San Lorenzo in Campo, alla PF VAA ed alla Provincia di Pesaro-Urbino; 2) entro il 14/10/2019 il Comune porta la variante in Consiglio Comunale; 3) il 15/10/2019 il Comune trasmette la delibera e la richiesta del parere di conformità alla Provincia di Pesaro-Urbino e alla PF VAA; 4) il 25/10/2019 la Provincia di Pesaro-Urbino esprime il parere di competenza per VAS e conformità della variante; 5) tra il 28/10/2019 ed il 31/10/2019 il Consiglio Comunale del Comune di San Lorenzo in Campo approva definitivamente la variante; 6) il giorno seguente il Comune di San Lorenzo in Campo provvede al rilascio del Permesso di Costruire. Nel rispetto fondamentale di tale tempistica si decide che la prossima seduta della conferenza è convocata per il 07/11/2019. A tale riunione ognuno porterà gli atti di competenza.



Il verbale della seduta è stato trasmesso con nota prot. n. 1243383 del 16/10/2019 unitamente ai contributi pervenuti (ARPAM per il settore convenzionale prot. n. 1077455 del 10/09/2019); Successivamente sono pervenuti i seguenti contributi:

- Comune San Lorenzo prot. n. 1270371 del 28-10-19: richiesta parere igienico sanitario ai sensi del D.P.R. 380/01, parere ai sensi del R. D. n. 1265/34, artt. 216 e 217; parere igiene degli alimenti e produzioni zootecniche; parere alimentazione animale e benessere;
- Provincia di Pesaro-Urbino, espressione del parere di Valutazione Ambientale Strategica come da Determina n. 1092/2019 trasmessa con assunta al ns. prot. n. 1286624 del 28/10/2019;

Pertanto, con nota prot. n. prot. n. 1300309 del 30/10/2019 di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 11 novembre 2019;

Il gestore, con nota acquisita al prot. n. 1343830 del 11/11/2019 ha trasmesso documentazione integrativa.

Nell'ambito della seduta è emerso, vista la necessità di concludere alcuni adempimenti in corso, di rinviare la decisione ad un'ulteriore successiva riunione, da tenersi entro metà dicembre, previa anche valutazione delle osservazioni del Comitato e anche della documentazione prodotta dalla ditta.

Il verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 1403908 del 26/11/2019.

Successivamente alle sedute della conferenza dei Servizi, con nota acquisita al prot. n. 1466127 del 11/12/2019 il Comune di San Lorenzo in Campo ha portato a conoscenza dell'Autorità Competente dell'esistenza di documentazione integrativa prodotta in data 05/12/2019 dalle ditte Società Agricola Ponte Pio e Società Agricola Fileni facente seguito alla Osservazione in sede di VAS del Sindaco di San Lorenzo in Campo, inerente un approfondimento di Valutazione Impatto Atmosferico.

In merito alla sopra citata nota del Comune di San Lorenzo in Campo, i proponenti, con note acquisite ai prott. 1481963 e 1481954 del 16/12/2019, hanno evidenziato che l'approfondimento risulta essere stato richiesto in una riunione con i tre Sindaci di San Lorenzo in Campo, Mondavio e Castelleone di Suasa, tenutasi presso la Sala Consiliare di San Lorenzo in Campo in data 26/11/2019. Hanno, inoltre, richiamato l'attenzione dell'Autorità Competente sull'opportunità di concedere al Proponente una proroga dei 180 gg, per interventi di ulteriore chiarimento alla documentazione riversata in atti dal Comune di San Lorenzo in Campo

Conseguentemente, con nota prot. n. 10486 del 03/01/2020, è stato comunicato che "Facendo seguito al ricevimento delle note inviate da entrambe le ditte in oggetto sia all'Autorità competente che agli altri Enti in indirizzo prendere atto delle richieste per le motivazioni riportate nelle stesse note, "... anche producendo, qualora si rendesse necessario, ulteriore documentazione ..."; tenuto conto inoltre, che la proponente (ditte di cui sopra) "... ha inviato ai tre Sindaci (San Lorenzo in Campo, Mondavio e Castelleone di Suasa) l'elaborato di analisi in Approfondimento di Valutazione di Impatto Atmosferico in data 05/12/2019, non provvedendo all'invio all'Autorità competente ...", con la presente si concede la sospensione dei termini della Conferenza dei servizi in attesa della trasmissione della ulteriore documentazione di chiarimento ed approfondimento, che dovrà pervenire entro 180 giorni a partire dalla data dell'istanza (16/12/2019).



Successivamente, con nota acquisita al prot. n. 298210 del 09/03/2020, il Comune di San Lorenzo in Campo ha trasmesso u contributo istruttorio contenente parere contrario per la procedura di VIA unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 01/02/2020 con la quale è stata rigettata l'approvazione della variante urbanistica al Piano Regolatore Generale.

Con ulteriore nota acquisita al prot. n. 362904 del 10/03/2020 il medesimo Comune trasemssso la suddetta deliberazione concliare n. 1/2020 con allegati.

Le ditte, hanno trasmesso, alla luce di quanto stabilito con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e s.m.i., la documentazione con nota assunta al prot. n. 988039 del 03/09/2020, pubblicata sul sito dell'Autorità Competente.

CONFERENZA DEI SERVIZI ART. 13 LEGGE 120/2020

Biologico e convenzionale

Con legge 120/2020, all'art. 13 "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi", è stato stabilito che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge.

Pertanto, con note prott. nn. 1145523 e 1145586 del 07/10/2020 è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/1990 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona come disciplinata dall'art. 14-bis, al fine di acquisire determinazioni, nullaosta o altri atti di assenso comunque denominati resi dai soggetti in indirizzo in merito all'intervento in oggetto, indicando che la trasmissione delle determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte sarebbe dovuta avvenire entro il termine perentorio del 6 dicembre 2020./

A seguito di tale richiesta sono pervenuti i seguenti contributi:

- Provincia di Pesaro Urbino, nota assunta al prot. n.1344023 del 27/11/2020, con la quale vengono confermati gli atti già assunti per entrambi i progetti (S.A. Fileni srl e Ponte Pio srl), ovvero:
 - a) Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 25/10/2019 con la quale è stato emesso il parere motivato di VAS, ai sensi dell'art.15 D.Lgs 152/06, relativamente alla variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, compreso di parere istruttorio di VAS prot. 34944 del 24/10/2019 - Allegato a Determina n. 1090/2019
 - b) Decreto Presidenziale n. 322 del 03/12/2019 con il quale è stato espresso il parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92, relativamente alla variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, (compreso di Parere di Regolarità Tecnica, parere di regolarità contabile, Certificato inizio pubblicazione e Relazione istruttoria prot. n. 39130/2019).
- ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro-Urbino: note assunte ai prott. nn. 1363815 del 02/12/2020 e 1368230 del 03/12/2020. Con prot. n. 1363815 vengono confermati gli atti già assunti da ARPAM con nota prot. n. 0029249 del 10/09/2019 sia per quanto riguarda le competenze di cui al comma 6 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 sia per la VIA circa il progetto presentato dalla Società Agricola Fileni. In merito al primo aspetto (AIA) viene



ribadita la necessità di integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con i consumi di acqua prelevata (pozzo e acquedotto) e di implementare un registro contenente gli interventi di manutenzione relativi ai serbatoi interrati di gasolio. In merito al secondo aspetto (VIA) vengono confermate le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla matrice acque superficiali correlata alla fase di esercizio, possono non essere individuate criticità ambientali nel rispetto di alcune condizioni e prescrizioni inerenti: il deposito esterno di imballaggi, modalità di esecuzione delle operazioni di carico e scarico di materie prime, limitazioni all'utilizzo di additivi o sostanze estranee nelle acque di fertirrigazione;
- b) con riferimento alla matrice aria, l'impatto previsto viene ritenuto poco significativo a patto che vengano rispettate tutte le mitigazioni riportate nello studio proposto dalla ditta;
- c) con riferimento alla problematica odori viene richiesto il rispetto dell'applicazione delle BAT e, in caso di problemi riconducibili al progetto, viene segnalata al comune la possibilità di prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia, ulteriori accorgimenti e prescrizioni al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico;
- d) con riferimento alla matrice rumore viene ritenuta idonea la documentazione prodotta evidenziando la necessità di esplicitare in autorizzazione il n. massimo di ventilatori per periodo di funzionamento notturno;
- e) con riferimento alla matrice campi elettromagnetici viene ritenuto il progetto conforme alla normativa di settore;
- f) con riferimento alla matrice rifiuti viene preso atto senza rilievi di quanto descritto dal proponente.

Con prot.n. 1368230 del 03.12.2020, viene inoltrata la medesima nota già trasmessa con nota prot.n. 1363815 del 02/12/2020.

- Comune di Castelleone di Suasa, nota assunta al prot n. 1374768 del 04/12/2020 con la quale viene espresso dissenso motivato ai progetti proposti dalla Società Agricola Fileni e dalla Società Agricola Ponte Pio. Il dissenso viene correlato sostanzialmente all'immediata vicinanza del progetto al Parco Archeologico Regionale della Città Romana di *Suaza* e alla zona artigianale Pian Volpello che vede coinvolti oltre 100 lavoratori e numerose abitazioni private.

Richiamando il parere ASUR Marche Area Vasta 1 del 05/11/2020, rilasciato a favore del Comune di San Lorenzo in Campo, evidenzia ulteriori criticità connesse alle emissioni di polveri e di odori tipiche di tali attività di allevamento.

Il Comune evidenzia un forte impatto pregiudizievole per le attività umane e culturali coinvolte, derivante dalle prospettate emissioni di polveri ed odori provenienti da entrambi gli allevamenti, tali da imporre cautela ai fini dell'incolumità e salute pubblica ed esprime parere negativo alla realizzazione dei progetti in forza del R.D.1265 del 27 luglio 1934;

- Comune di Mondavio, nota assunta al prot. n. n.1373528 del 04/12/2020 con la quale viene espresso parere negativo all'approvazione del progetto consistente nella realizzazione di un allevamento di broilers da parte della Società Agricola Fileni srl, in quanto l'amministrazione ritiene:

- a) Stima della diffusione degli inquinanti (per il quale il comune ritiene che il rischio di esposizione agli inquinanti nelle zone abitate è stato grandemente sottovalutato, il rispetto delle soglie di legge per gli inquinanti atmosferici previste dal Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 non può essere verificato);



- b) Consumo d'acqua, inquinanti e riscaldamento climatico (per il quale il comune ritiene che il consumo idrico sia stato sottostimato e che lo studio presentato sia carente e non consideri le conseguenze negative che il continuo aumento delle temperature ambientali avrà sia nel consumo d'acqua che nella propagazione degli inquinanti);
- c) Principio Precauzione (ritenuto applicabile dal comune in quanto lo stesso ritiene che non siano conosciuti con certezza i rischi di un'attività potenzialmente pericolosa derivante dal progetto);
- d) Errori documentali nell'ambito del procedimento di impatto ambientale (ritenuti dal comune correlabili alla presenza di incongruenze metodologiche e contraddizioni insite nella procedura in questione, si sottolinea la non completezza degli studi effettuati);
- e) Analisi SWOT (dalla quale il comune desume che visto lo scarsissimo coinvolgimento di personale all'interno dell'allevamento, dove verranno impiegate solamente due persone fisse ed altre a rotazione, il beneficio economico dell'investimento avrà ricadute talmente minimali sul territorio, da potersi tranquillamente affermare che pressoché tutti i benefici siano di interesse esclusivo del Gruppo Fileni e che il progetto in questione sia di interesse eminentemente privato. Al contrario, tutti quelli che sono gli effetti negativi di questa attività insalubre ricadrebbero sulla popolazione locale e sull'ambiente);
- f) Titolo di Proprietà (per il quale il comune avanza dei dubbi sul fatto di concedere il permesso a due aziende che, allo stato della documentazione in atti, non hanno presentato alcun titolo valido per farne richiesta);
- g) Odorigeni ed inquinanti in atmosfera (per il quale il Comune ritiene che la stima delle nubi di diffusioni delle odorigene, già corretta tre volte, è palesemente affetta da tutta una serie di errori. Inoltre rispetto a tale questione il comune richiama l'ultimo contributo dell'ASUR Marche – Area Vasta n.1 – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica Ambiente e Salute – Sede di Fano , in data 05.11.2020 contenente le premure da adottare in caso di autorizzazione di attività insalubri come quelle in oggetto e la relazione del medico Carlo Romagnoli, medico dell'ISDE, citata della Delibera n. 1 del 01/02/20 del Consiglio Comunale di San Lorenzo in Campo relativa agli effetti della convivenza con i cattivi odori);
- h) Il problema Acqua (in riferimento al quale il Comune ritiene che l'impatto del prelievo d'acqua del progettato allevamento sia sostanzialmente sottostimato, perché non tiene conto della debolezza del sistema idrico in quella zona; in particolare evidenzia le problematiche connesse ad un contesto territoriale di grave carenza idrica, la mancata dimostrazione della portata reale del pozzo e la possibile revoca della concessione, l'inconsistenza delle affermazioni che dimostrerebbero l'impossibilità di danneggiare i pozzi più a valle, l'assenza di una fonte di acqua alternativa all'uso del pozzo, ecc);
- i) Il particolato atmosferico e ossidi di azoto (per il quale il comune ritiene lo studio proposto dalla ditta largamente lacunoso, in quanto non supportato di precisi calcoli e di adeguate campagne di misura d'intesa con ARPAM, che dovrebbero durare almeno un inverno ed una estate);
- j) Consulenza dell'ing. Antonio Pierfederici (acquisita dal Comune come approfondimento specialistico circa le importanti tematiche e le relative conseguenze legate alla realizzazione dell'impianto in questione).

Comune di San Lorenzo in Campo per la Società Ponte Pio ha trasmesso:

- nota assunta al prot. n. 1378841 del 07/12/2020 contenente il parere ai fini AIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29 quater, comma 6 (ai sensi art. 216 e 217 T. U. n. 1256/34) esprimendo parere contrario, a causa della mancata conformità urbanistica, per la



REALIZZAZIONE dell'ALLEVAMENTO DI BROILERS GESTIONE CONVENZIONALE NEL COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO LOC. MIRALBELLO, in quanto:

- a) l'intervento, ricompreso tra le attività agricole previste dalla L. R. 13/90, non è compatibile con la zona D3": PRODUTTIVO DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO di cui all'Art. 6.6.3 delle N. T. A. del P.R.G.;
 - b) le porzioni ricomprese in zona Agricola non rispettano l'indice massimo di Fabbricabilità fondiaria di 0.5 m3/m2 come previsto dall'art. 9 comma 2 lettera d) della L. R. 13/90 e s. m. e i.;
 - c) la mancata approvazione della variante Puntuale al PRG non permette l'applicazione di eventuali accordi per cessione di cubatura tra proprietà confinanti trattandosi di Aree a diversa destinazione."
 - d) e invita l'AC ad a valutare l'applicazione del principio di precauzione, al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente tenuto conto delle seguenti criticità evidenziate
 - e) l'approssimazione dei modelli di simulazione circa la percezione degli odorigeni che non permettono una previsione certa nei confronti dei ricettori prossimi all'insediamento stante la forte presenza di variabili in atto, non ultimo il mutamento climatico, al quale si aggiunge la carenza di sistemi di mitigazione degli odorigeni e di mitigazione per l'allevamento BIO e l'intermittenza di funzionamento di quelli per l'allevamento convenzionale, come tra l'altro evidenziato nel Parere Asur del 05/11/2020;
 - f) la carenza della disponibilità della risorsa idrica (viste le quantità richieste) come evidenziato dagli enti preposti Regione Marche e Marche Multiservizi nei relativi pareri ed in sede di conferenza dei servizi e come anche riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2020, che comporterebbe situazioni di rischio circa il regolare funzionamento dell'impianto e l'impovertimento della risorsa idrica con possibile coinvolgimento dei pozzi di attingimento posti a valle ed a servizio del Comune di Mondavio, visti anche i particolari periodi di siccità degli ultimi anni che non permettono una previsione certa su fonti alternative quali l'accumulo di acqua piovana;
 - g) le evidenze riportate nella Relazione medico scientifica sugli impatti sulla salute umana del progetto di allevamento avicolo in area "Ex Aquater" del Comune di S. Lorenzo in Campo (PU) in regime di VIA", redatta dal Dott. Carlo Romagnoli (ISDE Umbria), su richiesta del Sindaco pervenuta al prot. n. 838 del 21.01.2020, circa il rapporto tra salute umana e allevamenti intensivi.
- nota assunta al prot. n.1378851 del 07/12/2020 contenente contributo istruttorio al procedimento di VIA. In merito a tale nota si rileva che il Comune, ai fini del contributo di VIA, ritenendo che il bilancio tra "benefici" e "costi" della valutazione dell'intervento siano nettamente a favore di questi ultimi, computati anche come rischi ambientali dovuti appunto alla incertezza sulla diffusione degli odorigeni, al rischio di approvvigionamento idrico, al rischio potenziale per la salute umana nonché all'impatto sociale ed economico estremamente negativo dell'insediamento, sotto i molteplici aspetti valutati nella suddetta nota e ritenendo inoltre che "benefici" siano a quasi totale appannaggio dell'investitore privato senza quasi alcuna ricaduta positiva e distribuzione di elementi di beneficio sulla comunità, esprime parere contrario alla REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO DI BROILERS GESTIONE CONVENZIONALE NEL COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO LOC. MIRALBELLO", tenuto conto di diverse criticità emerse durante l'iter procedimentale e di seguito riassunte:
 - a) la mancanza di conformità urbanistica dell'intervento;



- b) l'approssimazione dei modelli di simulazione circa le emissioni di inquinanti in atmosfera e la percezione degli odorigeni esalati dagli impianti in progetto, che non permettono una previsione certa nei confronti dei ricettori prossimi all'insediamento stante la forte presenza di variabili in atto, non ultimo il mutamento climatico, al quale si aggiunge la carenza di sistemi di mitigazione degli odorigeni e di mitigazione per l'allevamento BIO e l'intermittenza di funzionamento di quelli per l'allevamento convenzionale, come tra l'altro marcatamente evidenziato nel Parere ASUR-AV1 del 05.11.2020;
- c) la carenza della disponibilità della risorsa idrica (viste le quantità richieste) come evidenziato dagli enti preposti Regione Marche e Marche Multiservizi nei relativi pareri ed in sede di conferenza dei servizi e come anche riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 1/20, che comporterebbe situazioni di rischio circa:
- d) il regolare funzionamento dell'impianto e l'impoverimento della risorsa idrica con possibile coinvolgimento dei pozzi di attingimento posti a valle ed a servizio del Comune di Mondavio, visti anche i particolari periodi di siccità degli ultimi anni che non permettono una previsione certa su fonti alternative quali l'accumulo di acqua piovana;
- e) Le evidenze riportate nella "Relazione medico scientifica sugli impatti sulla salute umana del progetto di allevamento avicolo in area "Ex Aquater" del Comune di S. Lorenzo in Campo (PU) in regime di VIA", redatta in data 20/01/2020 da parte del Dott. Carlo Romagnoli (ISDE International Society of Doctors for Environment – Sezione Regione Umbria), su richiesta del Sindaco di San Lorenzo in Campo, pervenuta al prot. n. 838 del 21/01/2020, circa il rapporto tra salute umana e allevamenti intensivi, che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
- f) Le ulteriori criticità e le considerazioni emerse nei vari paragrafi del summenzionato atto;
- g) Le considerazioni finali sull'analisi costi-benefici ed analisi "SWOT" riportate al paragrafo 9) del summenzionato atto;

Più dettagliatamente:

Per quanto riguarda l'aspetto APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, il Comune ritiene che debbano essere respinti in sede di Conferenza dei Servizi i due pareri favorevoli alle concessioni dell'utilizzo del pozzo e che si debba valutare come non sufficientemente garantita la possibilità per gli allevamenti di reperire la risorsa idrica, poiché non è sufficientemente tutelato e garantito il bene primario da essa rappresentato, in quanto:

- Non è stato dimostrato in modo certo che il notevole emungimento del pozzo privato previsto dai due allevamenti sia sostenibile in generale, né con particolare riferimento alle stagioni particolarmente siccitose.
- Non è stato dimostrato in alcun modo che le preoccupazioni di Marche Multiservizi sui possibili danni ai pozzi posti a valle siano infondate.
- Permangono problemi di tipo amministrativo legati alla concessione del pozzo.
- Pur se concesso, l'uso del pozzo è sottoposto a pesanti vincoli di utilizzo. Tali vincoli potrebbero portare anche alla revoca della concessione.
- Non esiste né a livello fisico, né a livello progettuale alcuna alternativa all'uso del pozzo privato, che è quindi l'unica fonte di approvvigionamento idrico.
- dal punto 4 e 5 deriva che l'allevamento potrebbe trovarsi privo di qualsiasi fonte di acqua. In tale ipotesi sarebbe a rischio l'intero investimento.
- Negli atti della Conferenza dei Servizi viene più volte paventato un rischio per le risorse idriche della zona. Tale rischio, non sufficientemente scongiurato, non è accettabile per un progetto di sostanziale interesse privato, non potendosi escludere a prescindere un danno ad una risorsa primaria per l'intera comunità come l'acqua.



Per quanto riguarda l'aspetto EMISSIONI IN ATMOSFERA E ODORIGENI il comune evidenzia che una eccessiva e singolare approssimazione nei modelli di simulazione utilizzati, nei dati di input e nelle risultanze finali. Lo stesso non ritiene sufficiente il livello di approfondimento proposto, oltre che del tutto scarse le integrazioni fornite in seguito; di conseguenza il comune non può esprimere con alcuna certezza quello che sarà l'impatto sui recettori di riferimento, sulle case sparse, sulle località urbanizzate, nonché sui centri maggiormente abitati. Lo stesso R.D. T.U.L.S. dispone che le c.d. "industrie insalubri di prima classe" debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, fattispecie che qui non accade, essendo l'intorno dell'insediamento ricco di antropizzazione, case sparse, attività commerciali anche di notevole valenza ed eccellenza, siti archeologici, attività turistico ricettive.

Il comune evidenzia quindi un quadro viziato da una situazione complessiva di rischio non preventivamente calcolabile, cui i "rimedi" proposti dagli Enti in caso di anomalie rilevanti in fase di funzionamento, non appaiono assolutamente sufficienti all'ELIMINAZIONE della criticità.

Per quanto riguarda l'aspetto EFFETTI SULLA SALUTE UMANA ed ALTRI ASPETTI SANITARI il comune ritiene che non può essere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio, che gli interventi proposti non siano dannosi per la salute umana; lo stesso intende dimostrare, quale sia il reale impatto del progetto di San Lorenzo in Campo, in termini di numero di persone sulle quali gli allevamenti avranno un impatto negativo. A buona norma ritiene quindi che il fattore di impatto sulla salute, moltiplicato per il numero di persone che potrebbero esserne coinvolte, debba far pendere pesantemente il bilancio globale, verso una non accettazione del rischio potenziale. Seppur sia comunque sbagliato soppesare i danni alla salute con i guadagni economici, si ribadisce come, in questo progetto specifico, i benefici siano quasi esclusivamente privati o minimamente diffusi, mentre i danni sarebbero ad ampio raggio, ledendo l'interesse collettivo alla salute sancito ai massimi livelli dalla Costituzione Italiana.

Il comune evidenzia che nessuno di questi problemi attinenti alla sfera degli "Effetti sulla salute umana ed altri aspetti sanitari" è stato discusso dalla ditta richiedente, né sono state stabilite, a detta dell'Ente scrivente, delle adeguate procedure di sicurezza.

Per quanto riguarda l'aspetto AMIANTO NEGLI IMMOBILI ESISTENTI, il comune ritiene che l'intervento di rimozione che il Gruppo Fileni vorrebbe eseguire riveste, viste le risultanze documentali, un peso non particolarmente rilevante nella valutazione costi-benefici. Inoltre il comune ritiene che non è ovviamente necessario impiantare un'attività produttiva insalubre di prima categoria per poter rimuovere dell'amianto. Pertanto lo stesso evidenzia come uno degli elementi, anzi il primo in ordine, presentati come "punto di forza (S)" all'interno dell'analisi SWOT, si sgonfi quasi completamente della sua valenza, assumendo una rilevanza estremamente marginale.

Per quanto riguarda l'aspetto ZONE ARCHEOLOGICHE e PARCO DI SUASA il comune evidenzia come alcune criticità legate alla realizzazione del progetto vengano considerate come "Minaccia" all'interno dell'analisi SWOT.

Per quanto riguarda l'aspetto TURISMO ed ATTIVITA' COMMERCIALI – RICETTIVE – PRODUTTIVE, il comune ritiene in seno all'analisi "costi benefici" ed analisi SWOT, ulteriore elemento di "Minaccia" del progetto, le ricadute su "turismo, attività commerciali, ricettive e produttive".

Per quanto riguarda l'aspetto ANALISI SWOT e BILANCIO GLOBALE "COSTI – BENEFICI" il comune evidenzia come dal lato degli aspetti di forza e delle opportunità, vi



è indubbiamente il lecito interesse imprenditoriale del Gruppo Fileni, la sua capacità di contribuire allo sviluppo del settore dell'allevamento avicolo, la possibilità di accedere a finanziamenti destinati all'agricoltura con il conseguente ritorno economico e strategico per il Gruppo. Tuttavia lo stesso comune, visto lo scarsissimo coinvolgimento di personale all'interno dell'allevamento, ritiene che il beneficio economico dell'investimento avrà ricadute positive talmente minimali sul territorio, da potersi tranquillamente affermare che pressoché tutti i benefici sin qui elencati siano di interesse esclusivo del Gruppo Fileni e che il progetto in questione sia di interesse eminentemente privato.

Il comune al contrario, evidenzia che tutti quelli che sono gli effetti negativi di questa attività insalubre (tale è censita dal R.D. 1256/1934) ricadrebbero sulla popolazione locale e sull'ambiente.

Il comune conclude ritenendo un progetto con ingenti benefici per pochi e con un "costo" sociale, economico, turistico, di benessere, etc. che è totalmente a carico della collettività e dell'ambiente.

Per quanto riguarda l'aspetto POSTI DI LAVORO il comune ritiene che l'opportunità dei posti di lavoro, inserita dalle ditte proponenti nell'analisi SWOT, sia da tenere sì in considerazione, ma con il peso che se ne desume dalle considerazioni sopra esposte, ovvero un peso, a detta dello scrivente Ente, significativamente minimale.

- nota assunta al prot. n.1378839 del 07/12/2020 contenente l'aggiornamento Parere Urbanistico sul rilascio del Permesso di Costruire. In merito a tale nota il Comune di San Lorenzo in Campo specifica che la mancanza dei requisiti già descritti nel parere negativo prot. 3031 del 06/03/2020 trasmesso alla Regione Marche in pari data (ovvero: 1. l'intervento, ricompreso tra le attività agricole previste dalla L. R. 13/90, non è compatibile con la zona D3": PRODUTTIVO DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO di cui all'Art. 6.6.3 delle N. T. A. del P.R.G - 2. le porzioni ricomprese in zona Agricola non rispettano l'indice massimo di Fabbricabilità fondiaria di 0.5 m3/m2 come previsto dall'art. 9 comma 2 letterad) della L. R. 13/90 e s. m. e i - 3. la mancata approvazione della variante Puntuale al PRG non permette l'applicazione di eventuali accordi per cessione di cubatura tra proprietà confinanti trattandosi di Aree a diversa destinazione..) e la conseguente impossibilità di rilascio del Permesso di Costruire rendono ininfluenti tutti gli ulteriori adempimenti previsti e già richiesti al fine del rilascio del Permesso stesso.

Con la medesima nota il comune pone in evidenza che è stato richiesto nella fase istruttoria nota prot. 5131 del 10/05/2019, nonché in sede di conferenza dei servizi del 11/11/2019, la documentazione circa la disponibilità delle aree di intervento, al fine della dimostrazione della qualifica di avente titolo alla richiesta e al fine dell'eventuale rilascio del Permesso di Costruire.

A tal proposito il comune evidenzia che tale richiesta è rimasta ad oggi inevasa, in quanto la ditta risulta aver prodotto solo una dichiarazione di assenso dei proprietari redatta in carta semplice alla presentazione del progetto di cui trattasi, (documentazione acquisita agli atti successivamente alle richieste di integrazioni nota Regione Marche del 11/06/2019), nella quale si attesta che tale dichiarazione avrebbe validità fino all'emissione dell'atto finale e che solo a seguito si sarebbero predisposti gli atti di passaggio.

Il comune conclude evidenziando che tale condizione non risulta ammissibile in quanto l'eventuale rilascio dell'atto finale potrà avvenire solo previa dimostrazione della titolarità dell'area.

Comune di San Lorenzo in Campo per la Società Agricola Fileni S.r.l. ha trasmesso:



- nota assunta al prot. n. 1378836 del 07/12/2020 relativa al contributo istruttorio al procedimento di VIA;
- nota assunta al prot. n. 1378830 del 07/12/2020 contenente il parere ai fini AIA di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 29 quater, comma 6 (ai sensi art. 216 e 217 T. U. n. 1256/1934);
- nota assunta al prot. n. 1378827 del 07/12/2020 contenente l'aggiornamento Parere Urbanistico sul rilascio del Permesso di Costruire

Le motivazioni indicate sono analoghe alle corrispondenti note per l'allevamento convenzionale.

Sia per la Società Agricola Fileni S.r.l. sia per la Società Agricola Ponte Pio S.r.l. il Comune di San Lorenzo in Campo ha ulteriormente trasmesso la nota assunta al prot. 1378825 del 07/12/2020 con documentazione allegata.

OSSERVAZIONI

Nel corso dello svolgimento del procedimento sono pervenute all'Autorità Competente ed agli enti coinvolti nei procedimenti oltre n. 430 tra osservazioni da parte di privati cittadini per il tramite del "Comitato Ambiente Vivo Valcesano" di San Costanzo (PU), diffide, richieste di accesso agli atti, di partecipazione alla seduta della conferenza dei Servizi e di incontri.

Va, preliminarmente, osservato che nell'ambito dei termini stabili dalla legge per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'autorità competente dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute da parte del pubblico interessato né da parte di soggetti terzi osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto, nei termini di legge non vi è stata alcuna segnalazione né indicazione/osservazione trasmessa all'autorità competente affinché la stessa potesse acquisire elementi utili al fine di approfondire eventuali ambiti sensibili.

Ciò premesso, quanto pervenuto, successivamente ai termini di legge, è stato in ogni caso preso in considerazione. La documentazione ammonta principalmente a numerose e osservazioni e/o diffide di contenuto analogo di cui n. 360 osservazioni entro il 10/03/2020 ed ulteriori n. 65 entro dicembre 2020. Ad esse si sommano alcune ulteriori diffide nei confronti dell'Autorità Competente oltre ad irrituali richieste di partecipazione ai lavori della conferenza dei servizi e di incontro.

Da ultimo, è pervenuta nota del suddetto Comitato con data 07/12/2020, acquisita al prot. n. 1395657 del 14/12/2020, contenente altra documentazione (planimetrie e relazione con allegati).

In merito a tutta la documentazione pervenuta, peraltro ridondante e ripetitiva, sebbene la stessa sia ampiamente stata trasmessa oltre i termini di legge, pertanto non utile al fine di poter essere utilizzata in fase istruttoria, la stessa è stata comunque presa in carico ed approfondita.

Anche questo atteggiamento ha comportato la necessità di acquisire, leggere e fascicolare un rilevante numero di documenti che hanno comportato notevole dispendio di tempo e risorse, a



fronte di contributi oggettivamente poco utili, sotto il profilo tecnico, per una migliore comprensione degli aspetti e delle dinamiche ambientali.

Al contrario, dagli stessi emerge un forte clima di preoccupazione e di disagio di carattere sociale della popolazione potenzialmente interessata, legato a preoccupazioni principalmente per aspetti di natura sanitaria ed economica.

COMUNICAZIONE ART.10 BIS DELLA L. 241/90

Con nota prot. n. 9404 del 04/01/2021, alla luce degli esiti della conferenza dei servizi è stata comunicata l'adozione della determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. La suddetta comunicazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 120/2020 e dell'art. 14 bis, comma 5 della legge 241/1990 produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 241/1990, ovvero dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, dovendosi stabilire il termine di 10 giorni al proponente per fornire le proprie eventuali controdeduzioni. La comunicazione ha sospeso i termini della conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dal decimo giorno dalla presentazione delle osservazioni del proponente.

Con successiva nota prot. n. 20919 del 08/01/2021, a completamento della precedente prot. n. 9404 del 04/01/2021, sono stati ulteriormente trasmessi i pareri/contributi pervenuti a seguito della indizione della suddetta conferenza dei servizi.

Il proponente, con nota ns. prot. n. 59343 del 19/01/2021 ha trasmesso, in risposta alla comunicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90, la documentazione recante "Contestazioni ai presupposti tecnici formulati a supporto del diniego".

Nella documentazione prodotta il proponente ha controdedotto i pareri ed i contributi pervenuti da parte dei Comuni, degli enti e del comitato dei cittadini, ritenendo in conclusione:

- di aver documentato l'insussistenza scientifica e la caratterizzazione strumentale delle asserzioni dei soggetti coinvolti, siano essi i tecnici incaricati che hanno redatto le relazioni tecniche, siano essi i due Sindaci che nei loro pareri e relazioni a supporto ne hanno fatto ampio uso e richiamo;
- di non aver potuto conoscere, perché non ancora espressa, la posizione e la valutazione tecnico-scientifica dell'A.C. che, secondo il proponente, non può prescindere dalla valutazione motivata di queste controdeduzioni e da tutti i pareri favorevoli, e come tali riconfermati nel passaggio dell'ultima C.d.S., emanati dalle strutture tecnico-amministrative che la norma pone a supporto della stessa A.C. o che si esprimono direttamente quali Soggetti Competenti in materia Ambientale titolati nell'ambito del procedimento;
- che le motivazioni di carattere ambientale che supportano i pareri resi dai Sindaci in questo ambito sono, a suo avviso e come documentato, del tutto insostenibili e prive di validità scientifica e/o normativa;
- che gli atti contrari riversati dai Comuni si basano su elementi di incompatibilità ambientale debitamente controdedotti nella loro sussistenza scientifica, ivi comprese le motivazioni a supporto della non concessa variante urbanistica da parte del Comune di San Lorenzo in Campo;



- che in relazione alla contestata mancanza di coerenza con la programmazione territoriale: la programmazione territoriale, per sua natura di area vasta, non esclude in nessun ambito e contesto di trattazione la possibile coesistenza del progetto con i principi di sviluppo del territorio agricolo e che anche il richiamo effettuato dal Sindaco, è residuale;
- che la mancanza di conformità urbanistica ed edilizia degli interventi e delle aree è diretta conseguenza delle ragioni poste a base del dietro-front sulla variante urbanistica che il Comune di San Lorenzo in Campo ha inteso effettuare a fine procedimento. Ciò dopo aver adottato preventivamente, respinto (motivando opportunamente 28 osservazioni di vari soggetti) e adottando definitivamente, sempre in modo favorevole, la detta variante ed ottenendo, prima della decisione di diniego di cui alla DCC 1/2020, anche il parere favorevole della Provincia di Pesaro-Urbino;
- che, quindi, accertata la mancanza delle ragioni tecnico-ambientali di supporto scientifico alla decisione assunta, resta la sola scelta comunale sulla compatibilità del PRG, a cui può ascriversi la decisione presa.

CONFERENZA DEI SERVIZI ART. 13 LEGGE 120/2020 E LEGGE 241/1990

Come già evidenziato, con la legge n. 120/2020, all'art. art. 13 "Accelerazione del procedimento in Conferenza dei Servizi", è stato stabilito che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della Conferenza Semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge.

Pertanto, con nota n. 111219 del 01/02/2021, a seguito delle controdeduzioni del proponente e dopo aver richiamato i passaggi amministrativi pregressi è stata indetta la ulteriore Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/1990 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona come disciplinata dall'art. 14-bis, al fine di acquisire le definitive determinazioni, nullaosta o altri atti di assenso comunque denominati resi dai soggetti in indirizzo in merito all'intervento in oggetto, indicando che la trasmissione delle determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte sarebbe dovuta avvenire entro il termine del 28 febbraio 2021.

Quanto sopra in relazione al fatto che l'ultimo periodo dell'art. 14 bis, comma 5 della legge 241/1990 stabilisce che l'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le osservazioni presentate dal proponente e procede ai sensi del comma 2.

Il comma 2 dell'art.14 bis della legge 241/1990, per quanto di interesse, stabilisce che la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente che comunica alle altre amministrazioni interessate il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

Unitamente alla nota prot. n. 111219 del 01/02/2021 è stato trasmesso, a tutti i soggetti interessati, il documento di controdeduzioni

Nell'ambito della conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti contributi/pareri.



Con nota acquisita al prot. n. 161281 del 16/02/2021 il Sindaco del Comune di Mondavio, dopo aver evidenziato che in riferimento alle ulteriori osservazioni pervenute dalla ditta proponente non sono pervenute modifiche progettuali ma esclusivamente osservazioni di parte, ha comunicato la conferma dell'amministrazione comunale di quanto già espresso suffragato dalla nota tecnica precedentemente allegata, confermando, ai fini dell'istruttoria, il parere negativo.

Con nota acquisita al prot. n. 193657 del 23/02/2021 il Comune di San Lorenzo in Campo, viste le osservazioni presenti nell'elaborato: "Contestazioni ai presupposti tecnici formulati a supporto del diniego" prodotto dalle ditte a seguito della determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 10 bis e 14 bis della Legge 241/1990, dopo aver constatato che non risultano variati i presupposti per i pareri già espressi e ritenuto, altresì, non condivisibile quanto riportato nel paragrafo 8 "Contributo giuridico del legale che rappresenta le proprietà - osservazioni sulla necessità di variante al PRG all'esito della C.D.S.", in quanto il procedimento di variante al PRG deve essere ricompreso o antecedente al procedimento unico ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e artt. 6 e 7 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, ha confermato i pareri negativi già espressi.

Con nota acquisita al prot. n. 208413 del 25/02/2021 il Servizio Territoriale ARPAM di Pesaro-Urbino ha comunicato, a seguito dello studio della documentazione acquisita relativa alle osservazioni del proponente, di non ritenere di rilevare nuove informazioni rispetto a quelle già valutate nel corso dell'istruttoria per le quali ha già espresso le proprie considerazioni tecniche di competenza.

Con nota acquisita al prot. n. 214160 del 26/02/2021 il Sindaco del Comune di San Lorenzo in Campo, dopo aver richiamato i passaggi amministrativi pregressi e la documentazione pervenuta, ai sensi dell'art. 14 bis, Legge 241/1990, in merito alle controdeduzioni apportate dai soggetti proponenti, ha evidenziato in sostanza, che:

- in relazione agli aspetti ambientali ed all'analisi costi-benefici, gli ulteriori apporti scientifici non hanno portato a modificare l'alveo decisorio, in quanto non dirimenti *oltre ogni ragionevole dubbio* ed in maniera netta e sostanziale le criticità sollevate. Si riconfermano quindi i pareri già espressi, sia per quanto attiene il Contributo di V.I.A., che per quanto attiene il Parere A.I.A. ai sensi del TULS, nell'ambito di applicazione del c.d. *Principio di precauzione*, riconosciuto dal legislatore comunitario. Per quanto riguarda l'Analisi Costi-Benefici, si riconferma che questa Amministrazione valuta non idoneo il progetto in oggetto in relazione all'areale di intervento proposto, non essendo intervenuti nelle controdeduzioni dei soggetti proponenti, fattori emergenti che possano modificare in maniera sostanziale il giudizio già espresso;
- in relazione all'assenza di variante urbanistica al PRG ed al conseguente parere urbanistico, dopo aver argomentato in merito al documento di controdeduzioni richiama le motivazioni per le quali il Consiglio Comunale, con Deliberazione di C.C. n.1/2020 del 01/02/2020, ha respinto la Variante Urbanistica al P.R.G., andando quindi a concludere l'iter amministrativo comunale di proposta di Variante al PRG, attivata dalla Procedura di V.I.A. e istruttoria PAUR regionale in oggetto. La volontà del Consiglio Comunale di San Lorenzo in Campo, si è espressa con la Deliberazione del 01/02/2020, peraltro mai contestata ed appellata, quindi pienamente valida, nella quale non si è approvata la Variante al P.R.G. Ricorda, inoltre, che



il governo e l'assetto del territorio, in ambito comunale, è competenza esclusiva del Consiglio Comunale, che effettuate le proprie definitive valutazioni, ha deciso di non attuare la variante urbanistica. Riconferma, pertanto, i due Pareri Urbanistici forniti dall'U.T.C. in merito alle due procedure in oggetto;

- in merito al parere del legale incaricato dalle ditte proponenti (capitolo 8 delle "Controdeduzioni" delle proponenti), che con ampia disamina procedurale giurisprudenziale, tende a rimettere in campo la possibilità di una nuova procedura di Variante Urbanistica, da approvare da parte del Consiglio Comunale *ex post* all'adozione della determinazione definitiva della Conferenza dei Servizi, evidenzia sul punto che sulla scorta delle considerazioni già espresse (in particolare analisi costi-benefici dell'intervento proposto) le determinazioni finali non troverebbero accoglimento da parte del Consiglio Comunale in quanto decisione discrezionale e non sindacabile, dilatando artatamente le tempistiche

Il contributo si conclude evidenziando che il Comune si è sempre limitato ad esporre valutazioni tecniche e pareri di opportunità, che per loro natura, contengono intrinsecamente fattori di discrezionalità. Ritiene, in conclusione che, senza voler impedire in maniera illogica le legittime iniziative economiche private, nel momento in cui entrano nel processo decisionale delle valutazioni circa l'opportunità o meno di variare l'utilizzo di porzione del territorio comunale di competenza per mezzo di una variante urbanistica, va rispettata l'autorità e la decisione conseguente dell'organo a ciò preposto.

Per le motivazioni sopra indicate conferma il parere negativo già espresso.

Con nota acquisita al prot. n. 233460 del 02/03/2021 Marche Multiservizi, premettendo che sulle tematiche di interesse e competenza non ci sono modifiche sostanziali rispetto a quanto emerso e discusso nelle Conferenze dei Servizi, ribadisce i pareri già espressi.

Infine, si evidenzia che con nota acquisita al prot. n. 221027 del 01/03/2021, è pervenuto un ulteriore contributo avente ad oggetto "Parere della Conferenza dei Servizi sul progetto del Gruppo Fileni a San Lorenzo in Campo" da parte del Comitato Ambiente Vivo Valcesano, il quale risulta essere stato irrualmente trasmesso, in quanto la presente fase procedurale non contempla una ulteriore consultazione pubblica ed atteso che, in ogni caso, il Comitato è già ampiamente intervenuto nell'ambito della procedura sia con documenti, numerosi atti di diffida (oltre 400) ed interlocuzioni dirette. Ad ogni buon conto, il documento presentato nulla sembra aggiungere in termini di contributo utile alla presente istruttoria.

Da ultimo, si richiama la disposizione interna di servizio id. 22642063 del 14/04/2021.

DETERMINAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 13 della legge 120/2020, viene assunta sulla base dell'istruttoria condotta e sulla base delle determinazioni e dei contributi/pareri pervenuti.

Gli interventi previsti dal progetto, afferenti la realizzazione di un allevamento convenzionale e biologico di polli da ingrasso, sono stati oggetto di una procedura unica di PAUR che prevede il rilascio di tutti titoli necessari alla realizzazione ed esercizio.



Dopo aver eseguito le procedure di verifica, pubblicazione e consultazione del pubblico, è stata indetta, ai sensi di legge, la conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto.

Le sedute di settembre e novembre 2019 della Conferenza dei Servizi hanno focalizzato l'attenzione sulla fase realizzativa del progetto e sulle tematiche relative alle emissioni odorigene, all'approvvigionamento idrico ed alle acque di lavaggio. Le decisioni finali sono state rinviate a successiva seduta, stante la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Successivamente alla seconda seduta il Comune di San Lorenzo in Campo ha trasmesso un approfondimento tecnico del proponente in merito alla valutazione di impatto atmosferico relativo agli interventi. Immediatamente dopo, il proponente, ha richiesto una ulteriore sospensione di 180 giorni dei termini per presentare ulteriore documentazione.

La sospensione è stata concessa, sebbene ricadente in una fase decisoria del procedimento che è apparsa irrituale e non concordata con l'Autorità competente, ma dipendente da accordi con i tre Comuni interessati, nel solo ed esclusivo interesse del proponente.

La documentazione è pervenuta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e s.m.i., che ha sospeso tutti i termini procedurali a causa della dichiarata situazione di emergenza sanitaria fino al 15/05/2020, con nota assunta al prot. n. 988039 del 03/09/2020.

A tale riguardo si osserva che la documentazione sulla matrice aria è stata aggiornata più volte risultando, pertanto, di non agevole consultazione. Il proponente ha modificato il modello matematico utilizzato per la propagazione degli inquinanti, adottando in un secondo momento il CALPUFF, motivando la scelta con la condivisione con i Sindaci del territorio ma non con l'Autorità Competente che, pur riconoscendo in questa sede la validità generale del modello proposto, avrebbe potuto fornire un suo contributo, anche in relazione all'utilizzo di altri modelli (es. AUSTAL) che contengono anche un modulo specifico per le emissioni odorigene.

In ogni caso, decorso il termine stabilito e sulla base di quanto pervenuto, è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi della sopravvenuta legge 120/2020, in forma semplificata ed in modalità asincrona come disciplinata dall'art. 14-bis della legge 241/1990, al fine di acquisire determinazioni definitive, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti interessati in merito agli interventi.

Ai fini della conferenza sono pervenuti i pareri favorevoli della Provincia di Pesaro-Urbino e di ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro.

Sono, altresì, pervenuti i pareri non favorevoli del Comune di Castelleone di Suasa, del Comune di Mondavio e del Comune di San Lorenzo in Campo.

Sono, infine, irritualmente pervenute ulteriori osservazioni da parte del Comitato Ambiente Vivo Valcesano.

Sulla base dei pareri pervenuti, visto quanto stabilito dall'art. 14 bis, comma 5 della legge 241/1990, ovvero che qualora siano acquisiti uno o più atti di dissenso che non si ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del preavviso di rigetto della domanda, è stata comunicata, ai proponenti, l'adozione della determinazione di conclusione negativa della conferenza con gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Tale decisione è stata motivata alla luce degli aspetti attinenti le motivazioni riguardanti la mancanza di coerenza con la programmazione territoriale, la mancanza di conformità urbanistica ed edilizia degli interventi e delle aree, le potenziali criticità ambientali legate alle



emissioni ed agli odori ed alla risorsa idrica, nonché da ultimo, le indicazioni ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 del Sindaco. Tali aspetti assumono importante rilievo sia in relazione alla compatibilità ambientale delle opere ed interventi, sia per il rilascio dei titoli abilitativi necessari (in particolare, variante urbanistica delle aree, permesso di costruire, parere igienico-sanitario) per la realizzazione ed esercizio delle attività.

Il proponente ha riscontrato il preavviso di diniego confermando gli interventi originariamente proposti e supportandoli con ulteriori controdeduzioni sia di carattere tecnico sia giuridico, finalizzate a rafforzare le scelte e le valutazioni effettuate, nonché al fine di controdedurre le motivazioni alla base del diniego espresso *in primis* dal Comune di San Lorenzo in Campo e, in subordine, dai Comuni di Mondavio e Castelleone di Suasa.

In applicazione dell'ultimo capoverso del comma 5 dell'arti. 14 bis citato, ai sensi del quale l'amministrazione precedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate procede ai sensi del comma 2 e che dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza, le controdeduzioni sono state ulteriormente sottoposte a tutti gli enti interessati.

I soggetti interessati hanno confermato le determinazioni in precedenza assunte, reiterandone le motivazioni in particolare, per quanto riguarda i pareri negativi, alla luce dell'assenza di modifiche progettuali e dell'invarianza dei presupposti per i pareri già espressi, unitamente alla non condivisibilità dei contributi del proponente.

Pertanto, in conclusione e in relazione alla documentazione pervenuta, alle osservazioni acquisite nell'ambito delle fasi di consultazione ed ai contributi e pareri degli enti interessati, si evidenzia quanto segue.

La presente procedura, che comprende quella di VIA, investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali unitamente agli aspetti realizzativi e gestionali dell'attività e dell'esercizio dell'impianto. L'ambito specifico contempla, pertanto, l'inquadramento generale della localizzazione dell'opera e tale valutazione integra, in sostanza, una condizione di procedibilità di tutti gli atti abilitativi necessari, alla luce dell'applicazione del principio di precauzione e prevenzione.

In relazione al caso di specie, va preliminarmente osservato che nell'ambito della procedura di PAUR di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, che oggi per espressa previsione di legge è finalizzata al rilascio sia del provvedimento di VIA sia dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, deve essere prioritariamente affrontato l'aspetto relativo alla destinazione d'uso delle aree sulle quali il progetto si inserisce e viene localizzato, quale elemento necessario a determinare l'idoneità delle stesse e, conseguentemente, antecedente logico alla sequenza dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione ed esercizio, come disciplinati dalla norma e declinati dalla giurisprudenza.

Gli interventi per la localizzazione, ovvero per la realizzazione dell'allevamento biologico e convenzionale, necessitano di preliminare approvazione di una variante urbanistica del Piano Regolate Generale del Comune di San Lorenzo in Campo, in quanto preventivamente non compatibili con lo stesso. La tematica della variante è stata affrontata in via conclusiva dal Comune competente che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 01/02/2020, ha definitivamente espresso il diniego alla sua approvazione e comunicato la decisione nell'ambito della conferenza dei servizi indetta dall'Autorità Competente.



Sul punto il proponente, intervenendo in via ultimativa con le controdeduzioni al preavviso di diniego, dopo aver confermato la necessità di una variante al P.R.G. da parte del Comune di San Lorenzo in Campo e preso atto della mancata approvazione da parte Consiglio Comunale, ha opinato sul fatto che la conferenza dei servizi (o meglio la procedura finalizzata al rilascio del PAUR di cui la conferenza dei servizi rappresenta lo strumento procedimentale) e la variante al P.R.G. sono processi distinti ed autonomi, per cui la variante può essere disposta anche in un momento successivo rispetto alla conclusione dei lavori della conferenza. Ha richiamato, a tal fine, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2019 ritenendo, in tal senso, che si sarebbe potuto demandare ad una fase successiva alla procedura la definizione dell'aspetto urbanistico con effetto meramente propulsivo dell'atto regionale nei confronti del Comune di San Lorenzo in Campo, competente a valutare il rilascio della variante al P.R.G.

Tale conclusione, a parere di questo ufficio, non può essere condivisa per le seguenti motivazioni. Visto quanto stabilito dal legislatore con l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dalla legge regionale 11/2019, nel merito si ritiene utile richiamare, in assenza di documentazione disponibile (dottrina e giurisprudenza) e stante il fatto che la norma di che trattasi è molto recente, anche gli *"Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006: il provvedimento autorizzatorio unico regionale"* pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero per la Transizione Ecologica), quale strumento di supporto alle attività delle autorità competenti in materia di VIA ai fini di un'omogenea e corretta applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

Nell'ambito del documento viene specificamente affrontato il tema delle varianti agli strumenti urbanistici e il relativo coordinamento con il procedimento autorizzatorio unico regionale. Dal documento si può agevolmente rilevare che il punto appare particolarmente critico, poiché concerne un aspetto non definito in termini netti dal legislatore, ovvero l'effettiva estensione dei "titoli" necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

La mancata definizione di tale perimetro induce legittimamente a domandarsi se tra i "titoli" in argomento debbano includersi, altresì, i titoli di conformità urbanistica. Spesso, infatti, la realizzazione delle opere soggette a VIA comporta anche la necessità di una variante urbanistica.

Qualora si optasse per l'inclusione, all'interno del PAUR, del "titolo di variante urbanistica" occorrerebbe coordinare l'acquisizione di tale titolo con il procedimento di cui all'art. 27 bis e, dunque, sottoporre anche il soggetto competente all'approvazione della variante (che generalmente è il Consiglio Comunale) alle stringenti tempistiche del PAUR, nonché alle rigorose modalità di svolgimento della conferenza di servizi. Quanto sopra è quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, ai commi 3 e seguenti. E, parimenti, quanto sopra è puntualmente avvenuto nell'ambito del procedimento PAUR di che trattasi, avendo il Comune (o meglio il Consiglio Comunale) concluso con esito negativo le procedure per la variante urbanistica nell'ambito delle tempistiche del PAUR, esprimendo il proprio diniego, acquisito nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria.

Senza voler entrare qui nei dettagli del citato documento ministeriale, nello stesso si esprime tuttavia il principio che la variante al piano urbanistico, costituendo un presupposto per l'adozione anche del provvedimento di VIA, sembrerebbe dover essere acquisita necessariamente prima dell'istanza di PAUR, con l'eccezione delle varianti automatiche (ad esempio ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006) o semplificata (ad esempio art. 8, D.P.R. 160/2010 sulla quale si ritornerà nel prosieguo), in quanto la natura del titolo di conformità urbanistica non sembrerebbe essere assimilabile a dei titoli autorizzativi. Infatti, l'iter della variante coinvolge l'organo politico e ne comporta una deliberazione. La natura giuridica del Piano



(Regolatore Generale) oscilla tra l'inquadramento tra gli atti di natura normativa o tra gli atti amministrativi generali, non aventi un destinatario specifico, bensì aventi efficacia generale nei confronti dei terzi. Il titolo autorizzativo, avente natura provvedimentale è subordinato al rispetto degli atti amministrativi generali, ai quali deve essere conforme al fine di essere legittimamente adottato.

Sulla scorta di queste considerazioni verrebbe ritenuto non possibile ipotizzare l'inclusione dell'approvazione della variante tra i titoli da acquisire nell'ambito del PAUR, in quanto formalmente la variante andrebbe a comporre un atto amministrativo generale ed è adottata nelle stesse forme, acquisendo di conseguenza gli stessi effetti giuridici. La variante urbanistica, di conseguenza, secondo questa interpretazione, costituisce un presupposto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai titoli autorizzativi da acquisirsi per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Si ritiene, in definitiva, che la conformità urbanistica è un presupposto per il rilascio del PAUR e, dunque, affinché il PAUR venga rilasciato è necessario che l'eventuale variante venga ottenuta in via preventiva. Aderendo a questa interpretazione, emerge quindi come la procedura di PAUR non avrebbe potuto neanche essere presentata dalla ditta, in assenza di conformità urbanistica preventivamente acquisita. Tuttavia l'orientamento della Corte Costituzionale, sul punto, non sembrerebbe coincidente con la suddetta posizione, sebbene irrilevante ai fini della presente procedura.

A questo orientamento farebbero eccezione le casistiche della variante automatica o semplificata. Tralasciando il primo caso, che non rileva ai fini della presente procedura, in caso di variante semplificata (art. 8 del D.P.R. 160/2010) si porrebbe il quesito del coordinamento della stessa con la disciplina del PAUR, nonché della conferenza di servizi. In tal senso il documento ministeriale richiama quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2019, peraltro richiamata anche nelle controdeduzioni della ditta con le motivazioni sopra illustrate.

Ad avviso di questo ufficio, la fattispecie di cui alla procedura di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 rappresenta fattispecie distinta rispetto alla disciplina dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010. Quand'anche si aderisse al cd. modello interpretativo SUAP, ovvero che l'esito della conferenza (similmente a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010) richieda un successivo procedimento di variante urbanistica nel quale interverrà la relativa determinazione dell'organo politico, secondo la Corte Costituzionale ciò non altera la struttura della conferenza, alla quale l'organo politico nondimeno partecipa. Sebbene ritenga la Consulta che, sempre nel caso di variante semplificata, la determinazione finale (*positiva*) della conferenza assume anche la valenza di atto di iniziativa per l'attivazione del relativo distinto procedimento di variante, la sentenza enuncia tuttavia il principio che ciò non esclude la necessità che ancor prima la conferenza di servizi si esprima in termini favorevoli alla variazione della disciplina pianificatoria (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 30 marzo 2018, n. 2019).

E, tornando alla fattispecie di cui alla presente procedura, in relazione alla variazione della "disciplina pianificatoria" l'organo politico, attraverso la deliberazione n. 1/2020 ha partecipato alla conferenza che si è inequivocabilmente espressa in termini non favorevoli, giusta anche la deliberazione del Consiglio Comunale *infra* richiamata.

Si ritiene, in definitiva, che a prescindere dal modello interpretativo cui aderire, in ogni caso sia palesemente emersa la inammissibilità della possibilità di approvazione della necessaria (e propedeutica) variante allo strumento urbanistico che, indipendentemente dalla sua collocazione temporale (peraltro correttamente espressa nell'ambito della procedura svolta in sede di conferenza dei servizi ed in totale aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2019) rappresenta circostanza rilevante ai sensi dell'art. 14 bis comma 5, come peraltro già



evidenziato in sede di adozione delle determinazioni finali negative della conferenza dei servizi che ha prodotto gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi e come riconfermato anche all'esito della ulteriore conferenza dei servizi indetta a seguito della trasmissione delle controdeduzioni del proponente.

Giova, al riguardo richiamare anche il contributo del Comune di San Lorenzo in Campo che, sul punto, evidenzia che in relazione alla possibilità di una nuova ipotetica procedura di variante urbanistica, da approvare da parte del Consiglio Comunale *ex post* all'adozione della determinazione definitiva della Conferenza dei Servizi, in particolar modo con la valutazione già espressa agli atti circa l'analisi costi-benefici dell'intervento proposto, evidentemente, le determinazioni finali non troverebbero accoglimento da parte del Consiglio Comunale.

Pertanto, indipendentemente dall'ermeneutica della norma, a prescindere dai diversi orientamenti interpretativi, nell'ambito della conferenza dei servizi è stato acquisito ed acclarato il diniego alla variazione della destinazione urbanistica delle aree.

Quanto sopra comporta, ad avviso di questo ufficio, l'impossibilità di stabilire la compatibilità delle opere e degli interventi in relazione alla non compatibilità della destinazione dei suoli e delle aree, come statuita e per le motivazioni di cui al diniego del Consiglio Comunale, con l'effetto di rendere praticamente inutile ogni ulteriore valutazione la cui legittimazione ha, quale necessario presupposto, la conformità dell'uso del territorio alla destinazione prevista.

Analogo ragionamento va esteso alla possibilità di rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere (che non possono prescindere dalla conformità urbanistica) e, vieppiù, all'esercizio delle attività a loro volta conseguenti e successivi a quelli relativi alla realizzazione.

Anche le controdeduzioni del proponente relative ai dissensi dei Comuni di Castelleone di Suasa e di Mondavio sotto il profilo procedimentale non possono trovare condivisione, in quanto i suddetti Comuni, dei quali è stata stigmatizzata l'assenza di competenze, sono correttamente intervenuti nell'ambito della procedura quali Comuni interessati dal potenziale impatto ambientale delle opere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale (art. 27 bis comma 2, 3, e 4 del D.Lgs. 152/2006).

Quanto, infine, agli aspetti di natura istruttoria, in subordine e per completezza espositiva, stante il rilevante computo di documenti relativi alla presente procedura, che ha visto la forte contrapposizione fra alcuni pareri ed osservazioni e le valutazioni/controdeduzioni del proponente, all'esito dell'articolato e complesso iter istruttorio di tutti gli elaborati e degli apporti, ivi compresi i contributi di ARPAM e ASUR, per gli aspetti più significativi, ed atteso che le iniziali ipotesi progettuali sono state confermate dal proponente, si osserva quanto segue.

In merito alla documentazione relativa alla matrice aria, ivi comprese le controdeduzioni da ultimo pervenute, tale aspetto costituisce una delle tematiche maggiormente sensibili a livello istruttorio. La documentazione tecnica è stata aggiornata più volte risultando complessa, non avendo a disposizione un unico elaborato da valutare. Come già osservato in sede di preavviso diniego, residuano alcune incertezze in particolare sulla possibilità di poter escludere, con certezza assoluta sulla base delle simulazioni svolte, preoccupazioni legate alle emissioni odorigene.

In relazione ai fabbisogni idrici, nel prendere atto dei decreti di concessione della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro n. 351/2019 e 352/2019, sarebbe stato in ogni caso utile disporre di adeguati approfondimenti sperimentali con dati aggiornati relativi al bilancio idrico del bacino sotteso al pozzo al fine di poter escludere in via definitiva, anche sulla base di un preventivo monitoraggio del trend piezometrico, il ricorso a soluzioni alternative che allo stato attuale risulterebbero difficilmente percorribili.



Infine, di rilievo, appaiono le considerazioni delle amministrazioni locali in merito all'analisi costi-benefici degli interventi ed al rapporto tra le attività proposte in relazione ai benefici, o meglio ai potenziali disagi, sulle popolazioni interessate. Anche alla luce degli ulteriori dettagli e chiarimenti forniti dal proponente i Comuni hanno confermato le perplessità e, soprattutto, il saldo negativo del rapporto tra costi e benefici per le comunità rappresentate, pur nelle legittimità dell'iniziativa imprenditoriale, anche in relazione agli aspetti di natura economico-sociale.

Come osservato da ampia e copiosa giurisprudenza (recentemente TAR Marche, Sentenza n. 139/2019), risultano oramai consolidati i principi secondo cui la valutazione di impatto ambientale non rappresenta un mero atto (tecnico) di gestione, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati" (così, da ultimo, Cons. Stato, IV, 10 febbraio 2017, n. 575) e non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale di un'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2014, n. 4928).

La discrezionalità non si esaurisce in un mero giudizio tecnico ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa (Cons. Stato V, 27 marzo 2013, n. 1783; T.A.R. Veneto 25 marzo 2016, n. 311).

Alla luce dei sopra citati principi che permeano l'azione amministrativa, ne consegue che tale giudizio finale presuppone una valutazione globale del progetto, che tiene conto di tutti gli apporti e contributi provenienti dagli enti coinvolti, dai quali emerge, inequivocabilmente, la mancanza dei presupposti e delle condizioni necessarie per la localizzazione degli insediamenti e la mancanza di benefici attesi per il territorio e la pluralità degli interessi rappresentati.

PER QUANTO SOPRA SI PROPONE DI:

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata negativa di conclusione della conferenza di servizi decisoria al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per il progetto "Realizzazione allevamento di broilers (biologico e convenzionale) di cui al cod. IPPC 6.6 lettera a) nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), località Miralbello" presentato dalla Società Agricola Fileni S.r.l. (gestione biologico) e Società Agricola Ponte Pio S.r.l. (gestione convenzionale), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

Il responsabile del procedimento
Roberto Ciccioli
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
NO

